

Dr DANILO KLEN

„STATUT GROŽNJANA“

(nastavak)

Libro terzo de Testamenti et ultime volontà

Dell'ordinar il Testamento

- 102) Quando alcuno habitante nostro far vorrà testamento nuncupativo, et ordinatione delli sui beni. Statuimo, et ordinamo, che debba far chiamar uno Nodaro pubblico, ovvero il Cancelliero del nostro Magnifico Rettor, et cinque idonei Testimonj, et pregar quelli cioè il Nodar a scrivere, et gli testimoni essere presenti a detto suo testamento, in presenza delli quali, et non d'altri detto Nodaro scriver debbe tutto quello, che il testator di sua propria bocca gli ordinerà. Advertendo però detto Nodaro, che il Testator sia in buono sentimento, et intelletto. Statuendo, che il Nodaro predetto non debba dir cosa alcuna al predetto testator del far più a un modo che un'altro il suo testamento circa la disposizione. Ma solamente ricordargli deve l'ordine del far il testamento, cioè sepultura, legati, heredi, et Comissarj, et clausola di contento et benedizione per ragion de institutione, qual si suol ordinariamente metter nelli legati delli figliuoli del Testatore, alj quali spetta la heredità paterna, over materna legitimamente. Statuendo, che per schiffar lite, detti testamenti scriver debansi in lingua volgar secondo il costume della Città di Venetia. Et facendo altrimenti detti Nodari incorrer debbino in pena de L. 200 et resti il Testamento nella sua forza, et rigore (Vedi riformato in questo a carte 1 v). Statuendo anchora che li predeti testimonj giurar debbino per li sacri Evangelj dinanzi al Nodaro predetto di non manifestar cosa alcuna contenuta et descritta nel predeto testamento fino dappoi la morte del testatore. Et facendo altrimenti oltre la pena del periurio incorrer debbino in pena de L. 25 per cadauno da esser applicate un terzo al Magnifico Podestà nostro, l'altro alla Comunità, et l'altro all'accusator. Terminando, che nelli Codicilli bastino solamente due Testimonj. (list 51 v:)

Degli Testamenti scritti di mano propria de Testatore

- 103) Gli è lecito, et dalle comune legge permesso a ciascuno de poter in iscritto, et di sua propria mano far il suo testamento ad ogni suo beneplacito et volere. Però statuimo, che quando il testator haverà di sua propria mano scritto il suo testamento debba chiamar cinque testimonj idonei, quali sappino scriver et notificargli quello esser il suo testamento pregandoli appresso, ciascuno di loro, che vogliano sottoscrivere di sua propria mano, o di dentro il testamento non clauso overo di fuora, si come piacerà al testator predetto, la qual sottoscrizione doverà esser in questo modo, cioè lo tale pregato dal tale, che io mi dovessi sottoscrivere faccio fede questo esser il suo testamento. Il qual testamento fatto che sarà, come di sopra Statuimo, che il testator predetto nel termine di un Mese presentar debba all'ufficio della Cancellaria serrato et sigillato col suo (sic!) Sigillo, dove star debbe riposto in una Cassa a questo effetto solamente deputata fino dappoi la morte del testator predetto. Altrimenti non presentando come di sopra, detto Testamento se intenda esser, et sia di niun valore. Prohibendo al Cancelliero predetto non debba per modo alcuno, over causa aprire, ne pubblicare il predetto Testamento inanzi la morte del Testatore, in pena de L. 50 da esser applicate ad arbitrio del Clarissimo Podestà, et Capitano di Capodistria.

Delli Testamenti scritti per mano di persona qual non sarà Nodaro

- 104) Per che talhor occorre, che quando il Testator vuol fare il suo Testamento non puo haver comodità di Nodaro. Però accio per tal cagione il testator non muoja senza testamento, et volendo ovviar alle difficoltà, che fussero per nascer sopra la heredità sua, è statuito et concesso in tal caso a ciascuno di far scriver il suo testamento et ultima volontà a qualunque privata persona qual sappi scriver in presenza almeno de tre idonei testimonj, pregati dal Testatore. Statuendo, che detto testamento sia subito presentato all'ufficio della Cancellaria di questo Castello. Et mancando il testator di questa vita gli heredi suoi, ovvero altri beneficiati in quello debbano nel termine de mesi tre li presenti, et Me= (list 52 r:)=si sei li absenti, dal giorno della morte del testator detto testamento far relevar in publica, et autentica forma per Breviario, si come comunemente si osserva in ogni loco del Dominio nostro. Altrimente detto testamento sia di niun valore, come se fatto non fusse. Statuendo che il Cancelliero del nostro Magnifico Rettor sia tenuto notificar alli heredi, ovvero beneficiati il beneficio, che havevano nel testamento, acciò possino far la revelatione preditta, se però saranno nella provincia, et se potrà haver comodità di dar l'aviso alli predetti heredi, over beneficiati. Anchora perchè nel tempo della peste occorre, che quello, il quale vuole testar, non puo haver Nodaro, ne testimonj, secondo il bisogno: Però ordinamo, che quel tal possa far scriver il suo testamento a qualunque privata persona, ovvero ordinar a bocca in presentia almeno de due testimonj, quali intendano la volontà, et ordinatione del testatore con le orecchie proprie. Advertendo secondo le leggi et statuti della Città di Venetia, che due donne fanno un testimonio solo, et così statuimo anchor noi. Terminando, che nel termine di un mese dapoì, che ditto, loco sarà liberato da ogni sospetto di morbo Il testamento predetto sia per li heredi del testator presentato all'ufficio della Cancellaria, et relevato nel termine di sopra detto delli presenti et absenti in publica et autentica forma. Altrimente se intenda esser di niun valore.

Di quelli, che non possono far testamento

- 105) Il Maschio, il quale non haverà integramente finito anni 14 et la femina 13 Statuimo et ordinamo, che questi non possino altrimente far testamento, ne altra disposition di ultima volontà, et se faranno testamento alcuno, quello sarà nullo et invalido. Parimente li furiosi et quelli li quali non hanno intelletto sano, cioè li pazzi, alli quali è totalmente prohibita la administratione, et dispositione delli sui beni, non possino, ne gli sia lecito far testamento alcuno ne altro atto per se over per altri il quale contenesse ordinatione alcuna di ultima volontà. Et se contra il presente decreto li sopradetti, ovvero qualsivoglia di (list 52 v:) loro faranno testamento, ovvero altro qual si voglia atto di ordinatione, o di ultima volontà per se, o per altri, quella ordinatione, ovvero dispositione testamentaria sarà di niun valore.

L'ultima volontà del Testatore debbe valere

- 106) Le comuni legge permettono, che ciascuno il quale puo far testamento possi farne uno, dui, et quanti a lui piacerà. Ma regolatamente l'ultimo testamento et l'ultima ordinatione debbe valere debbe valere(sic!), et gli precedenti saranno nulli, et invalidi. Però statuimo per la presente Legge, che quando il testator haverà fatto diversi testamenti, et dapoì in qualcheduno di quelli aggiungerà, diminuirà, ovvero correggerà cosa alcuna, quello, che sarà corretto sia, et s'intenda esser il suo testamento, et ultima volontà, et gli altri non valeranno seben fussero stati fatti dapoì. Dummodo in ditto testamento corretto gli sia posto, et descritto il tempo di quella tal giunta ovvero correzione con la presenza de due testimonj per mano di Nodaro publico. Altrimente non essendovi posto ne descritto il tempo, come di sopra, detto testamento sarà di niun valore, ma valerà l'ultimo testamento fatto per il testator quanto al tempo.

Dell'eseguir li legati

107) Acciò l'anime delli defunti non patiscano detrimento per negligenza delli Commissarj, et acciò anchora le ordinatione, et ultime volontà delli testatori, conseguiscano il suo debito effetto per il presente decreto comettemo a qualunque comissarj et esecutori delle ultime volontà, che nel termine di uno anno dal giorno della sepultura debbano senza alcuna dimora plenariamente mandar ad esecutione tutti li legati fatti, et ordinati per il Testatore in pena de L. 25 da esser applicate nel modo soprascritto. Et non facendo, come di sopra sieno privati dell'ufficio predetto di Commissario, et in loco loro per il Magnifico nostro Rettor eletti sieno dui altri Comissarj, quali habbino ad eseguir la ordinatione del Testatore nel termine di mesi sei. Se veramente li predetti Comisarj nel predetto anno per cause legittime eseguir non potessero (List 53 r:) quanto di sopra, comparer debbano alla presenzia del nostro Magnifico Rettor inanzi il fine dell'anno, et allegar la causa dell'impedimento legittimo, et ottener una prorogatione honesta con un Decreto. Altrimente facendo non vadino impuniti della pena sopradetta et privatione di Comissaria.

Delli Legati fatti alli figlioli

108.) Statuimo et ordinamo, che quando il Padre, over Madre di qualunque habitante nostro farà testamento et lascerà al figliuolo, over figliuola suoi per nome di legato cosa alcuna inanzi la institutione della heredità, non dicendo con contento, et beneditione, quando non haverà instituito herede il predetto figliuolo, over figliuola, quel legato se intenda, et così statuimo sia semplice legato, et il predetto figliuolo, over figliuola, o più figliuoli, se ne saranno debbino haver il beneficio della heredità insieme con gli altri heredi, senza alcuna contradditione in parte eguale. Volendo, et statuendo, che quando il Nodaro scriverà tale testamento, sia tenuto per sacramento ricordarlo al testatore, si come nel primo Capitolo di questo terzo Libro si contiene.

Che li Nodari debbeno notificar li legati alli beneficiati

109.) Per beneficio et universal comodo, acciò ogn'uno sappi quanto haverà a fare, Statuimo et ordinamo, che quando alcuno Dodaro scriverà testamento overo Codicillo di qual si voglia testator habitante nostro, dapoi che l'havera publicato il Testamento per la morte del Testatore, et ridotto in publica, et autentica forma, tenuto sia nel termine de giorni 15 darne notitia a tutti quelli, che saranno beneficiati in ditto testamento, asprimendoli (!) ditto legato particolarmente in pena de L. 3 da esser applicate, come di sopra. Et se detti beneficiati saranno absenti, et fuora della Provincia, non sia tenuto ciò fare, se non quando saranno presenti nella provincia, cioè girni 15 dapoi la loro venuta nella Provincia (List 53 v:)

Delli Posthumi

110.) Se l'occorrerà, che alcuno faccia testamento, overo donatione per causa di morte, over qual si voglia altra ordinatione di ultima volontà, non essendo rimasto dopo lui herede alcuno figliuolo, ma l'haverà per avventura instituito heredi persone estranee, overamente haverà lasciato tutti li sui beni a luoghi pij, Chiese, hospitali et poveri, overo ad altro modo, come gli haverà piaciuto, quando dopo la morte sua sopravivente la Moglie sarà di quella nato uno figliuolo posthumo, over figliuola, non havendo saputo il testatore, che la Moglie fusse rimasta gravida di lui. Per il presente decreto ordinamo, che non ostante la institutione di tali heredi estranei, et dispositione a lochi pij, alla qual in tutto derogamo. Tutti li beni del Testatore predetto sieno, et se intendano esser di quello figliuolo posthumo over posthumi dopo la morte sua nati di sua Moglie, et quelli sieno legittimi et universal heredi egualmente, privati, et del tutto esclusi li sopradetti instituiti per testamento. Se veramente ditto posthumo, over posthumi mancheranno di questa vita inanzi la età

perfetta de anni 14, in tal caso li Beni del predetto Testator dispensati sieno, secondo la continenza del suo testamento, overo ultima volontà, il qual testamento sia fermo, et valido, come se ditti posthumi nati non fusseno.

Della successione ab intestato che primo li figliuoli succedano al Padre et Madre, et poi li Nepoti

111.) Quando alcuno huomo, over donna mancherà di questa vita senza haver fatto testamento, lasciando un figliuolo, over figliuola, overo più figliuoli, Statuimo et ordinamo, che nelli Beni di quello primo loco succeder debbano il figliuolo, over figliuola, et li figliuoli, overo figliuole quante ne saranno di quello escluso il Padre et la Madre del defunto, et etiam li nepoti delli figliuoli predetti, et qualunque altri parenti, così ascendenti, come discendenti et etiam collaterali del predetto morto senza Testamento. Et se alcuno delli predetti figliuoli, overo figliuole in vita del Padre, over Madre avesse havuto (list 54 r:) parte alcuna de beni paterni over materni dalli detti padre o Madre, come che sel fusse stato emancipato, overo l'havesse preso Moglie, overo la figliuola se avesse maritato, overo per alcuna altra simil causa, et che succeder volesse al padre, over Madre morti senza testamento, insieme con gli altri fratelli, e sorelle in parte eguale, Statuimo, che quel tale, tutta la parte, et portione, che haverà havuto dal padre, over Madre, quella metter debba nel monte di tutta la facultà, et di poi far debbasi la divisione del tutto egualmente. Et non si ritrovando haver alhora ditta parte havuta, come di sopra, ne altra cosa per il valor di quella, Statuimo, che quel tale haver debba tanto manco delli beni paterni, overo materni, quanto sarà stato il valor di quello, che haverà havuto, come di sopra. Se veramente quel tale morto senza testamento non haverà lasciato figliuoli, ne figliuole ma lasciato haverà nepoti nati da suoi figliuoli, overo de sue figliuole, se saranno nepoti, et uezze di uno figliuolo, overo figliuola solamente, tutti succeder doveranno nelli Beni del defunto predetto egualmente, escluso il Padre, et Madre del morto predetto, li quali non hanno, da succeder in cosa alcuna nel caso predetto. Similmente se saranno nepoti, et uezze di più figliuoli, overo figliuole del morto predetto, Statuimo, che tutti succeder debbano egualmente. Il medesimo volemo et ordinamo intender si debbi delli prenepoti, cioè figliuoli delli nepoti, et uezze si come di sopra e detto servato l'ordine delli Gradi.

Della successione ab intestato delli ascendenti cioè quando il Padre, over Madre succedono.

112.) Se l'huomo, over donna qual muore senza testamento non lascerà dopo se figliuoli, ne nepoti, ne figliuoli de nepoti, da quelli legitime discendenti, Statuimo, et ordinamo, che succeder debbano nelli beni di quello il Padre, et la Madre sua, essendo sopravvissuti tutti dui, esclusi li fratelli et sorelle (list 54 v:) del morto senza testamento, et senza figliuoli, eccettuati li beni acquistati, come più di sotto si dirà. Se veramente solo il Padre sarà sopravvissuto, et la Madre morta, in tal caso Statuimo, che l'Padre succeder debba nelli beni del figliuolo morto senza testamento, et senza figliuoli, cioè nelli beni paterni, et di ragion paterna solamente. Perciò che nelli beni materni succeder debbeno li fratelli et sorelle del morto senza testamento, figliuoli però della medesima Madre, escluso il Padre nelli beni materni. Et se non saranno fratelli et sorelle del predetto morto senza testamento succeder debbeno nelli ditti beni materni li più prossimi parenti del predetto morto senza testamento, escluso il Padre del morto, sì come di sopra. Così e converso statuimo intender debbasi quando la madre sarà sopravvissuta, et il padre morto. Però che la predetta madre succederà solamente nelli beni materni. Nelli beni veramente paterni, così per succession del Testamento, come senza testamento, succederanno li fratelli et sorelle del morto senza testamento, esclusa la Madre nelli predetti beni paterni. Et se non saranno fratelli, ne sorelle succederanno li più prossimi parenti della linea paterna nel modo sopradetto. Nelli beni veramente acquistati, Statuimo che succeder debbano

li fratelli et sorelle del defunto senza altra contradditione del Padre, over Madre del defunto predetto.

Chi succeder debbe al defunto senza testamento et senza parenti

- 113.) Morendo alcuna persona maschio over femina habitator nostro senza testamento, non si atrovando alcuno parente di quello ascendente ne descendente in grado alcuno. Per il presente Decreto ordinamo, che detti beni dispensati siino in tre parte: Una alla Chiesa in tante Messe, Ufficij, et elemosine a poveri per l'anima di quel tale, et per remissione degli sui peccati. L'altra parte sia del nostro Magnifico Rettor, et la terza della Communità (list 55 r:) nostra egualmente. Statuendo che se quel tale morto senza testamento, et senza heredi si ritroverà haver solum alcuno parente in Monasterio de religiosi, allora detti beni dispensati sieno un terzo alla Chiesa per l'anima di quel morto, l'altro terzo al Monasterio dove si attroverà esser quel suo parente, l'altro terzo al Magnifico Rettor nostro egualmente. Statuendo, che se il defunto sarà forestiero, et non si saperà di alcuno suo parente, tutti li beni di quello star debbano in deposito uno anno nelle mane de dui idonee et sicure persone, da esser elette per il consiglio nostro, nel qual termine non comparendo alcuno sieno dispensati, come di sopra.

Delli Tutori et Pupilli

- 114.) Quando alcuno mancherà di questa vita, lasciando dopo se figliuoli in età minore, senza havergli costituito, overo deputato alcuno tutore, overo Governatore, Statuimo, che allora la Madre di tal figliuoli sia loro Tutrice, et governatrice fino che terrà vita honesta, et viduale, et fino che li predetti pupilli saranno in età legitima de quatordecì anni. Se veramente detti pupilli non haveranno Madre viva, overamente, che la preditta Madre non facesse vita viduale, et honesta, allora il Giudice costituir debbe a quel pupillo un tutor suo parente più prossimo della linea paterna, essendo idoneo, et sufficiente, et volendo accettar tal ufficio. Et non essendo idoneo, overo non volendo accettar, il Giudice costituir debbe a questo ufficio un altro parente del pupillo, quale non essendo a proposito, overo non volendo accettar il carico ne lui, ne altri parenti il Giudice costituir debbe uno estraneo dando a quello giuramento di bene, et diligentemente regger, defender, et governar il predetto pupillo et gli sui beni, procurando l'utile di quello, et removendo, et schiffando tutte le cose inutile et dannose. Quello adunque il qual sarà creato tutore, come di sopra Statuimo, che nel termine di un Mese dal giorno, che sarà stoto creato tutor tenu=(list 55 v.) to, et obligato sia rfa l'inventario de tutti li beni del pupillo in pena de L. 25, da essere applicata, come di sopra. Statuendo anchora, che ditto Tutore goder debba l'usufrutto delli beni stabili, et intrade del pupillo senza esser tenuto di renderne conto alcuno di administratione, ma sia tenuto detto Tutor dar il viver et vestir, et altre cose necessarie al pupillo predetto delli usufrutti et intrade preditte. Et quando detti pupilli pervenuti saranno in età legitima d'anni 14 allora cessar debbe l'ufficio et administratione del predetto tutore, il qual tenuto sia, et così statuimo debba render fidelmente conto della sua administratione ad ogni beneplacito, et richiesta del pupillo, già in età legitima pervenuto. Terminando che il predetto tutor al tempo della restitutione, et consignatione di detti Beni, tenuto ne astretto sia render conto di altra administratione, ne consignatione che solum di quelli beni così mobili, come stabili inventariati. Statuendo che quando per alcuno bisogno del pupillo, overo per altra qual si voglia occorrenza necessario fusse vender, overo alienar beni stabili, over mobili del popuillo inventariati, si debbi ottener un Decreto dal Giudice in Scrittura, per il qual apparà la causa legitima di tal alienatione, ita, che consti la causa esser stata urgente et necessario per ajuto, overo sustentatione del pupillo, overo un pagamento di qualche debito della heredità.

Del Curator del Pazzo

115.) Havendo provveduto per li pupilli, li qualli se stessi governar non sano, have-mo giudicato expediente, et necessario proveder etiam per quelli li quali non havendo dritto sentimento di ragione et intelletto parimente, se stessi governar non sanno. Però statuiamo, che quando al Giudice chiaramente conterà alcuno habitante nostro esser divenuto pazzo, et senza intelletto, et non haver persona alcuna, che quello, et gli sui beni governi, debbi il Giudice deputarli in governatore un suo parente più prossimo se sarà idoneo, et se però accettar vorrà questo ufficio, il quale non accettando debbe il (list 56 r:) Giudice, cioè il Rettor nostro deputargli un altro suo parente per Governatore, quale non volendo accettar ne lui, ne altri parenti questo ufficio, il Rettor predetto deputerà a quello un estraneo nel modo et forma contenuto, nel Capitolo delli pupilli, il qual deputato che sarà, et accettato, che haverà l'ufficio predetto tenuto sia nel termine di un mese far l'Inventario de tutti li beni del pazzo con giuramento di quelli fidelmente administrar. La detta administratione durar debba fino, che il predetto pazzo diverrà sano di mente et ritornerà in buono intelletto, nel qual tempo cessarà la administratione del governor predito, con restitutione solamente di tutti li beni inventariati. Perciò che delli usufrutti delle entrate del pazzo predetto il governatore haver debbe ogni beneficio et comodo per le sue fatiche. Statuendo, che non sia tenuto render conto alcuno delli usufrutti et entrate preditte, ma quelle goder liberamente, amministrando, però di quelle il vitto, et altre cose necessario al pazzo predetto. Et se il predetto pazzo mancherà di questa vita in ditta alienatione di mente et pazzia, il Governorator predetto sia tenuto render conto solamente delli beni inventariati alli heredi del predetto pazzo succeduti legitime, ab intestato nel modo come di sopra è stato detto.

Di quelli, che non possono esercitar ufficio di Commissarie

116.) Cosa molto absurda sarebbe appresso li Giudici maturi che quello, il quale ha bisogno di Tutore, non sapendo lui anchor regger ne governar se stesso, fusse governorator d'altrui deputato. Imperò è statuito per il presente Decreto, che niuno di qual conditione esser si volia, non ardisca ne presuma nel destretto nostro esercitar ufficio alcuno di commissario tutor, overo procurator, ne in giudicio, ne fuora di giudicio, fino che non haverà anni 24 in pena de L. 25 da esser applicate, come di sopra. Volendo, et statuendo, che se alcuno sarà deputato commissario in qualunque testamento, sia tenuto nel termine de giorni otto, dal giorno (list 56 v:) della sepoltura del defunto et che haverà havuto notitia espressamente accettar, over renuntiar la preditta Commissaria in pena de L. 10, e se sarà fuora della Provincia otto giorni dopoi, che sarà ritornato, et haverà havuta la notitia.

Quando l'herede è obligato pagar li Debiti del defunto

117.) Se alcuno sarà instituito Erede per Testamento de qualunque defunto, overo succederà per qualunque modo nelli beni di alcuna persona Statuimo et ordinamo, quando l'herede predetto accetterà la heredità con il beneficio dell'Inventario, cioè, che farà inventario de tutti li beni della heredità preditta non sia tenuto ne astretto pagar li debiti del defunto, se non in quanto si estenderà la facultà del predetto testator, overo morto ab intestato. Non accettando veramente il predetto herede ha heredità con il beneficio dell'Inventario, cioè non facendo inventario Statuimo et ordinamo, che quel herede sia tenuto et obligato pagar, et integramente soddisfar tutti li debiti del defunto a qualunque legitimo Creditor anchora che tal debiti eccedessero la facultà di tal heredità senza contradictione. Terminando che il predetto herede nel termine di uno Mese dopoi la sepoltura del defunto, overo testatore sia tenuto espressamente accettar, overo renuntiar la heredità preditta in pena de L. 25 da esser applicata per terzo, come di sopra. Et se sarà absente dalla provincia, un mese dopoi che sarà nella provincia ritornato et havuto notitia della heredità et del defunto.

LIBRO QUARTO
DE DELITTI ET PENE

De quelli, che ascendono le Mure del Castello

- 118.) Non fia lecito ad alcuna persona di qual si voglia conditione, di giorno (list 57 r:) over di notte ascender, ne descender le Mura del Castello per qual si voglia causa in pena de L. 50, da esser applicate un terzo al Magnifico Podestà, l'altro alla Communità nostra, et l'altro all' accusator, il qual sia tenuto secreto.

Di quelli che extendono Griso sopra le mura del Castelo

- 119.) Prohibemo per il presente ordine nostro a qualunque habitante nostro che non possa, ne debba in tempo alcuno per se, ne per altri estender, ne tirar per forza sopra le mura de questo Castello griso in pezza di sorte alcuna per qual si voglia causa, per non debilitar ditte muraglie con ditti grisi tirati per forza in pena de L. 2 per qualunque volta che contrafaranno da esser applicate, come di sopra.

Di quelli che vanno di notte senza lume

- 120.) Dapoi hore tre di notte statuimo, che niuno huomo in età legittima costituito andar debba per il Castello senza lume, overo fuoco in mano in pena de soldi 20, da esser applicati, come di sopra, et portando arme da offender di qualunque sorte incorrer debba in pena de L. 2 da esser applicate, come di sopra, et perder debba l'arme da esser opplicate al Cavalliero, qual farà la esecuzione. Quando veramente alcuno andar volesse alla sua possessione, over mandria de sui animali, et da quelli far vorrà ritorno in Castello con arme, et senza arme, et medesmente con lume, et senza lume, gli sia lecito in qualunque hora della notte andar, et far ritorno senza incorrer pena alcuna. Statuimo, medesmente, che occorrendo ad alcuno accompagnar le sue donne over altre parente a casa, overo ad altro loco, gli sia lecito portar le arme senza pena alcuna, ma tenuti sieno portar il lume, over fuoco come di sopra.

Del portar le arme

- 121.) Prohibenmo ancora a ciascuna persona portar arme da offender per la terra in ogni tempo, eccettuate le fiere franche, e feste publiche in pena de L. 2 per (list 57 v:) qualunque volta da esser applicate, come di sopra, con perdita delle Arme le quale sieno applicate alli ufficiali, quali faranno la esecuzione. Terminando, che li ufficiali della corte, et forestieri per transito, possino liberamente portar l'arme senza incorrer pena alcuna.

Di quelli che coglieno li frutti d'altri

- 122.) Niuno di qualunque conditione ardisca colleger, ne far colleger overo spigar Uva, fichi, olive, ne altri qual si voglia frutti nella possessione d' altri in tempo alcuno dell'anno senza licentia delli patroni, et possessori di quelli tal frutti. Et chi ardirà quelli colleger, guastando, overo tagliando arbore alcuno, oltre il danno, qual sarà tenuto di pagar, secondo che sarà stimato, Statuimo per il presente Decreto che incorrer debbi in pena de L. 3 per qualunque volta che sarà legitimamente accusato da esser applicata per quarto, una parte al Magnifico Podestà, è altra alla Communità, la terza al cancellier del magnifico Podestà, et la quarta all'accusator.

Delli danni de Animali

- 123.) Se sarà attrovato il Cavallo, over Cavalla di qualunque persona a far danno nella possessione d'altrui, così di giorno, come di notte pasturato, overo non pasturato, Statuimo et ordinamo, che il detto Cavallo, secondo l'antiqua

consuetudine, per li Guardiani deputati sia condotto, et ligato alla berlina, et il patrone di quel Cavallo pagar debba per pena soldi cinque de piccoli da esser applicati dui al Magnifico Podestà dui al patrone della possessione, et uno soldo al Cancelliero del Rettor. Essendo nondimeno tenuto il patron del Cavallo pagar tutto, il danno, che sarà estimato al patron della possessione. Statuendo che il Guardiano tenuto sia giurar per li sacri Evagelj alla presentia del nostro Magnifico Rettor di haver ditto Cavallo trovato in danno, altrimenti il patron del ditto Cavallo non sia tenuto a pagar danno, ne pena alcuna. Terminando, che se il (list 58 r:) Guardiano predetto non prenderà il Cavallo nel danno, quello Cavallo sia libero della berlina, ma sia tenuto il patron di quello pagar il danno che sarà estimato, et non altro. Se sarà attrovato uno Asino in danno, così di giorno, come di notte pagar debbe il patron di quello soldi tre di pena et il danno, servato l'ordine di sopra notato, li polledri, et Vitelli da late Statuimo che quelli accusar non si possino in modo alcuno Se saranno trovati in danno animali grossi di qualunque sorte in chiappo fino al numero di otto, il patron di quelli pagar debbe soldi cinque de piccoli per testa oltre il danno, che sarà estimato, et dal predetto numero in suso de animali grossi sia che numero esser si voglia in danno pagar debbe similmente L. 2 per ogni chiappo, oltre il danno, la qual pena sia applicata per quarto come di sopra, Podestà Commun, Cancellier, et Accusator. Quando veramente saranno attrovati in danno animali minuti di qualunque sorte, insieme fino al numero de quaranta, Statuimo, che il patron di quelli pagar debbi di pena soldo uno per testa, et dal numero predetto in suso per ogni numero d'animali in chiappo solamento L. 2 et etiam il danno che sarà estimato. Se saranno attrovati in danno animali porcini pagar debbe il patron di quelli fino al numero de 14 soldi tre per testa, et della (!) in suso per ogni numero L. 2 de piccoli Statuendo, che gli porcelli, che lattano non si possino accusar, ma sieno sempre eccettuati, et liberi da ogni accusa.

Che li Guardiani non posseno far mosto delle Uve d'altri

- 124.) Li Guardiani delle Vigne, li quali saranno trovati a far vino mosto delle Uve d' altri, overamente (!), che pigliaranno Uva, over altri frutti nelle Vigne et possessione d'altrui incorrer debbeno in pena de L. 25 per ciascuna volta per ciascuno (list 58 v:) di loro, et star un giorno in berlina ad esempio, et correctione degli altri. Statuendo et terminando per la presente Legge, che per alcun modo non gli sia fatta alcuna gratia, condonatione, ne remissione, ma ditto pena gli sia subito tolta, et applicata un terzo al Magnifico Podestà l'altro al Commun, et l'altro all'accusator irremissibilmente, il qual sia tenuto secreto.

Di quelli che tagliano l' erba d'altri

- 125.) Nelle vigne, over possessione d'altri non sia lecito ad alcuno tagliar, overamente segar l'erba senza licentia delli patroni di quella, et chi ardirà contravenir incorrer debba in pena de L. 2 de piccoli, et refettion de ogni danno per tal causa fatto nella possessione preditta, la qual pena applicata sia per terzo come di sopra.

De quelli che fanno insulti ad altri

- 126.) Acciò ogni uno in casa sua, et nella sua possessione sicuro stia senza molestia di alcuna persona Statuimo et ordinamo, che se alcuno haverà ardire far insulto ad alcuno in casa di quel tale overo Vigna, o altra possessione, se farà ditto insulto senza arme, incorrer debba in pena de L. 25, et se farà l'insulto predetto con arme offensibile sia punito con pena de L. 50 da esser applicate per terzo come di sopra, Podestà, Commun et Accusator.

Del pascolo degli animali

- 127.) Qualunque sorte de animali così grossi, come minuti, liberamente senza licentia di alcuna persona, et senza incorrer pena alcuna, ciascuno habitator

in questo territorio pascolar potrà per tutto il territorio nostro tutto l'anno, eccettuato dal giorno della festività di San Jacomo apostolo del Mese di Luglio fino otto giorni dappoi San Michiel di Settembre, nel qual tempo non fia lecito ad alcuno pascolar dentro delle finide in pena de soldi 40 per qualunque chiappo de animali così grossi, come minuti, Terminando (list 59 r:), che li Manzi et Vacche quali arano possino liberamente esser pascoladi dentro della finida, otto giorni inanzi la festa de S. Michiel, senza incursione de pena alcuna. Le vacche veramente, che non arano, peccore et capre non possino venir al pascolo dentro della finida, inanzi il giorno de S. Luca, in pena, come di sopra. Medesimamente il Capretti, et Montoni da Semenza, Statuimo, che liberamente si possino pascolar dentro della finida tutto il tempo dell'anno senza incorrer pena alcuna. Volendo et statuendo anchora, che ciascuno delli predetti animali in ogni tempo dell'anno possino dentro della finida andar alle acque a beberar, et così alle ombre et stantie senza incorrer pena alcuna. Et se gli animali sopradetti faranno danno sieno il patroni di quelli tenuti pagar ditto danno sì come si contiene nel Capitolo delli danni precedente Terminando che li Capretti et Montoni da semenza non debbino sottogiacere all'accuse de danni, ma solamente al pagamento del danno. Item statuimo, che tutti li vicini, et habitanti nostri possino pascolar in Villanova, senza decima, over altra gravezza, et così quelli de Villa Nova su questo di Grisignana, ma se alcuno de Grisignana arerà sopra li ledami di quelli di Villanova, pagar debba la sua Decima, et così e converso. Statuimo anchora, che niuno forestiero possi venir in herbadego in questo territorio per la strettezza del loco in pena de L. 25 Cassando et annullando per il presente Decreto ogni licentia, che il nostro Magnifico Podestà concederà in tal materia de herbadego.

Che li Ufficiali et fanti della corte del Rettor non possino accusar li danni

128. Spesse fiate è occorso, che li Ufficiali et Fanti de alcuni Rettori nostri hanno indebitamente accusato diversi huomini et animali delli habitanti nostri di haver fatto danno in diverse possessioni, per il che successi sono molti inconvenienti per li tempi passati. Però Statuimo che niuno ufficiale (list 59 v:) over fante, ne altra qual si voglia persona della corte del nostro Magnifico Rettor possi accusar persona alcuna, nemeno animali, che facessero danno in qual si voglia possessione nel destretto nostro etiam nelle finide. Et se accusaranno statuimo, che ditte accuse sieno nulle, et invalide Impero che questo ufficio aspettarà alli Guardiani deputati, overo al patroni, quale haverà patito el danno.

Che niuno ardisca far danno

129.) Non permettendo la legge naturale, che ad altri facciamo quello, che a noi non vorremmo, Statuimo, che niuno di che conditione esser si volia non ardisca ne presuma per qualunque modo che imaginar si possa far danno nell'altrui possessione in pena de L. 3 di giorno, et di notte L. 6 de picoli per cadauna volta che sarà giustamente accusato. Terminando che la ditta pena oltre la refetton del danno gli sia imediate tolta, applicata et egualmente divisa per quarte tra il Magnifico Podestà nostro, la Comunità, il Cancellier del nostro Rettor e l'accusator irremissibilmente.

Delle accuse de danni dati

130.) Quando ad alcuno habitator nostro sarà fatto danno nella sua possessione di qualunque sorte, così de animali, come da persone Statuimo, che nel termine de tre giorni dal giorno, che haverà notitia di tal danno, avisar debba al dannador il danno dato, et dimandargli de plano se pagar vuole ditto danno, o se però saperà chi sarà stato il dannador, il quale non volendo de plano pagar il danno predetto, debba il patron della possessione nel termine preditto far estimar il danno, et dargli l'accusa all'ufficio della Cancellaria secondo la forma del seguente Capitolo. Altrimente passato il ter-

mine de giorni tre, come di sopra, l'accusa che havesse dato, et medesimamente la stima sia de niun valore. Terminando, che se non sarà fatto danno et estimato ditto danno, non si possi dar accusa, et accusando quella sia nulla. Essendo sempre in arbitrio del patrone della possessione dopo che l'haverà fatto estimar il danno, dar l'accusa a suo beneplacito, et proceder medesimamente a suo beneplacito contro (list 60 r:) il dannador con la stima et accusa unitamente, come meglio gli parerà, et piacerà. Statuendo, che se sarà fatto danno con animali, et sarà estimato esser meno di quatro soldi de piccoli di danno, non si possi accusar il danno predetto. Similmente se sarà fatto dann da putti de anni 12 et 13, et medesimamente de cani di qualunque sorte, statuimo, che ditto danno non fia lecito accusar, ma si debbi questo far estimar, et con ditta estimatione astrenger il Padre, over Madre, o altro Governorator di quel minore a pagar il predeto danno, et parimente il patrone delli cani. Et se alcuno accusarà ditta accusa sia nulla et cassa per il presente decreto et ordine nostro.

De quelli che non possono accusar

- 131.) Non volemo, che fia lecito ad alcuna altra persona accusare huomini, overo animali di qualunque sorte, quali ritrovati fussero in danno in fra li confini delle saltarie, se non il proprio patrone, overo affittual della possessione et della loro famiglia, o veramente il Guardiano delle Vigne et possessione a questo deputato, et accusando altri che li sopradetti, Statuimo che l'accusa sia de niun valore. Terminando che li sopradetti patroni della possessione et Guardiani accusar non possino, se non haverano veduto con l'occhio proprio far il danno et con giuramento alla presenza del Magnifico Rettor. Statuendo, che li predetti Guardiani non possino accusar fuora della sua guardia in pena de L. 3 Similmente detti Guardiani non possino accusar senza notitia et licentia del patrone della possessione, si come nel Capitolo delli Guardiani è stato dichiarato, al quale si habbi relatione.

Delle accuse ingiuste

- 132.) Quando il Guardiano, over altri li quali possono accusar, accuseranno persona alcuna, overo animali di alcuno danno dato in alcuna possessione, et (list 60 v:) conterà al Giudice detta accusa esser ingiusta et indebite data Statuimo che l'accusator sia punito con la pena de taglione, cioè doverà patir quella pena, la quale, la quale (sic!) patir doveva l'accusato, quando l'accusa fusse stata vera. Nam contrario est eadem disciplina.

Come et quando si debbeno dimandar li danni estimati

- 133.) Dapoi che sarà fatto danno ad alcuno, da huomini over da animali in campi de biave, Vigne et frutti nel modo et forma contenuta nel Capitolo delle accuse, non havendo si quel tale accordato di detto danno con il dannador, Statuimo et ordinamo, chel patron quale haverà patito il danno non possa ne per alcun modo debba dimandar al dannador ditto danno inanzi il tempo delli Riccolti, et Vendeme(!), così de Uve, come di frutti, nel qual tempo potrà ogn'uno commodamente pagar li danni senza molto interesse. Statuendo et terminando, che se non saranno d' accordo, come di sopra, passato il termine di uno anno integro dal giorno della estimatione del danno sia prohibito et totalmente interdetto ad ogni uno dimandar più in tempo alcuno li predetti danni, impero che volemo, che sia prescritto il tempo di tal danno. Dichiarando che ogn'altra (!) sorta de danni, eccettuate biave, vigne et frutti si possino dimandar et far pagar in ogni tempo dell'anno predetto solamente, etiam inanzi li Riccolti, et dapoi aquelli. Ma passato l'anno senza accordo sia interditta totalmente come di sopra la facultà a ciascuno di poter dimandar danno di sorte alcuna in pena de L. 3 da esser applicata come di sopra per terzo, Podestà, Commun et accusator.

Di quelli che comprano lite

- 134.) Per risecar le lite, et questioni, Statuimo, che se alcuno habitator nostro comprerà lite alcuna da qualunque forestiero per agitar et proceder contro alcuno habitante nostro, così per causa di debito, come per qual si voglia altra causa (**list 61 r:**) incorrer debba in pena de L. 10 da esser applicate come di sopra per terzo irremissibilmente.
(Vedi, riforma a carte 1 v.)

Di quelli che pigliano l'instrumenti da lavorar d'altri

- 135.) Se alcuno piglierà il carro, over zoro, overo qual si voglia altro instrumento da arar, overo da lavorar ad alcuno habitator nostro senza licentia del patrone de ditti instrumenti per causa di adoperar quelli, quando il padrone di quelli si dolerà di tal cosa, Statuimo che quel tale haverà tolto come di sopra incorrer debba in pena de L. 3 da esser applicate, come di sopra, et subito astretto sia detti instrumenti restituir al suo patrone. Et se il predetto patrone haverà patito danno alcuno overo interesse per non haver potuto haver li suoi instrumenti il sopraditto sia tenuto dar, et pagar al ditto patrone tutti li danni, et interesse, che legitime sarà giustificato haver patito il patron delli instrumenti predetti.

Che non si possi far mercato di biave inanzi il tempo debito, così di vino et oglio

- 136.) Statuimo et ordinamo, che niuno habitante nostro, over forestiero inanzi il suo tempo debito ardisca metter pretio, overo far mercato di biave, vino et oglio, in pena a chi contrafarà de L. 10 da esser applicate come di sopra per terzo. Dichiarando il tempo debito del far mercato di biave et lecito ad ogn'uno comunemente esser da San Pietro et Paulo del Mese di Giugno. Il mercato del Vino da S. Maria adì 8. Settembre et dell'oglio al giorno de tutti li Santi. Non essendo però prohibito ad alcuno dar danari sopra formenti, et biave di qualunque sorte, ma non facendo pretio, però, che il pretio correr doverà alli tempi di sopra dichiariti, et espressi.

Di quelli che robandi feno, overo paglia

- 137.) Quando alcuno ardirà rubbar ad alcuno habitante nostro in qual si voglia loco fieno, over paglia di sorte alcuna se sarà di giorno incorrer debba in pena de L. 3, et se sarà di notte L. 6 da esser applicate per terzo, Podestà, Commun et Accusator (**list 61 v:**)

De quelli, che desirano li famegli et massare

- 138.) Niuno di che conditione esser si voglia habbi ardir di desirar dalli suoi patroni nel territorio nostro famigli, over massare, accordate inanzi il fine del suo accordo. Altrimente facendo così il desirator, come il servitor et massara incorrer debbino in pena de L. 3 per ciascuno di loro da esser applicate, come di sopra. Prohibendo per il presente Decreto al predetto famiglio, over massara, che non possano, over debbano andar al servitio d'altri patroni per anno uno continuo, in pena di star un Mese in prigione. Ne sarà altrimente il patrone obligato dar al ditto famiglio cosa alcuna della sua mercede, si come nel Capitolo delli famigli et massare pienamente si contiene.

Dell'estrazer biave fuora del territorio

- 139.) Formento, over altre biave di qualunque sorte, niuno di qual si voglia conditione ardisca estrazer, condur et meno far estrazer, over condur per se, ne per altra persona fuori del territorio nostro senza licentia del Nostro Magnifico Podestà. Et quelli, che contrafaranno al presente ordine, il venditor prima incorrer debba in pena de L. 10 per qualunque soma, et il comprador perder debba tutta la robba irremissibilmente, la qual pena sia applicata per quarto tra il Magnifico Podestà, Commun, Accusator, et Ufficiali, quali faranno la escutione.

Di quelli, che mettono mano all'arme per offender

- 140.) Se con animo irato alcuno ardirà meter mano all'arme di qualunque sorte per nocer, et offender alcuna persona nel destretto nostro pagar debbe in pena L. 3 Et se alcuno percotterà un altro con un pugno incorrer debba in pena de L. 1 et se darà, overo offenderà alcuno con uno schiaffo, incorri in pena de L. 2 s. 10. Se veramente percotterà alcuno con legni, ferro, over sasso, Statuimo, che il Giudice considerata la ingiuria, la qualità della ferita et conditione delle parte secondo Dio, et la sua conscientia condannar debba (Iist 62 r:) il delinquente pecuniariamente. Le pene sopraditte, et condennation doverano esser applicate per terzo, Podestà, Commun, et Accusator egualmente.

Delle donne quale si dicono injuria

- 141.) Quella donna, la qual dirà Villania a un altra, dicendosi putana, ruffiana, ladra, mariola, et simil altre villanie Quando ciò sverar non potrà per legittimi et idonei testimonj, Statuimo per il presente ordine, che incorrer debba in pena de L. 5 per cadauna volta, et non di meno un giorno di Domenica, o altro giorno festivo dopo la messa grande, et davanti la Chiesa in presenza del popolo debba retrattar le parole mal dette, et mentirsi per la gola. Il che non facendo incorrer debba in pena de L. 25 senza alcuna gratia da esser applicate tra il Magnifico Podestà, et Commun egualmente.

Degli huomini quali si dicono injuria

- 142.) Se alcuno huomo dirà Villania a un altro con parole ingiuriose d'infamia, et taxa dell'honor, et ciò non potrà provar esser vero incorrer debba in pena de L. 10, et sia nondimeno astretto un giorno di Dominica, over altro giorno festivo pubblicamente dopo la Messa grande, astante la moltitudine del popolo dinanzi la porta della Chiesa grande revocar le parole ingiuriose per lui dette contro l'honor di quel tale mentiendo se stesso per la gola. Itrimente non revocando come di sopra incorrer debba in pena de L. 25 da esser applicate tra il Magnifico Podestà, et il Commun egualmente.

Di quelli che comprano robba robbata

- 143.) Statuimo et ordinamo, che niuno habitante nostro quando saperà esser stata rubbata cosa alcuna possa, ne debba quella comprar occultamente per se, over per altri in altro luogo, che nella piazza de questo Castello pubblicamente. Altrimente facendo, incorrer debba in pena de L. 10 da esser applicate (Iist 62 v:) per terzo come di sopra, Podestà, Commun, et Accusator, et con restitutione de ditta robba al suo patrone senza reffettione di danaro alcuno, che havesse esborsato per compra de ditta cosa rubbata.

Del spazzar davanti la Casa il giorno di Sabato

- 144.) Statuimo anchora, et ordinamo per politia di questo Castello che ciascuno habitante, et che tenirà, o che haverà stanza, over casa in quello, obbligato, et tenuto sia ogni giorno di Sabato far pubblicamente spazzar via le immundizie della strada, et via publica dinanzi la sua habitatione. Et contrafacendo, incorrer debba in pena de soldi 5 per ciascuna volta. Terminando sotto la predetta pena, che niuno debba gettar sulle strade publice(!) acque sporche, ne altre qual si voglia immunditie per modo alcuno, che immaginar si possi, Altrimente incorrer debbano nella pena sopradetta da eser divisa come di sopra. Et perchè molti habitanti nostri havendo poco rispetto alla Chiesa de Dio, non si vergognano evacuar il corpo appresso le mure della Chiesa, Però statuimo, che se alcuno sarà attrovato evacuar il corpo, sporcar, overo urinar appresso alcuna Chiesa di questo Castello, et per il circuito, et nelle andronelle di quelle incorrer debba in pena de L. 10 da essergli tolte irremissibilmente, et applicate alla Chiesa per illuminatione dell'altar del Santissimo corpo di Cristo.

Di quelli che battenno biave sulla piazza de S. Cusma, davanti le porte del Castello

- 145.) Per il presente Decreto comettemo a qualunque persona, la quale batterà ovvero farà battere biave di qual si voglia sorte nella piazza di S. Cosma et Damiano dinanzi le porte di questo Castello, che in termine de giorni tre dappoi che l'averà battuto le sue biave sia tenuto nettar et spazzar detta piazza et portar, ovvero far portar via totalmente di quel loco et (List 63 r:) circuito tutte le paglie et immunditie fatte per tale battisone de biave, Statuendo che a quello non sia lecito ditte immunditie meter, ne gettar nel fossale sotto il ponte tanto quanto dura il fossal predetto, per longo et per largo de tutto el barbacane tanto di sopra quanto di sotto dalla parte di fuora in pena de L. 3 per qualunque volta, che contrafarà da esser applicate per terzo, Podestà, Commun, et Accusator.

Che non si possa pascolar sulle Stobie

- 146.) Statuimo et ordinamo quando alcuno habitante nostro, ovvero altra persona nel drestretto nostro haverà fatto tagliar, o sesolar biave di qualunque sorte, et messo le mane insieme in meda, non fia lecito ad alcuno per spatio de tre giorni pascolar con animali in dito campo sesolado sopra le stobie senza contento et licentia del patrone di quel campo sessolado in pena de soldi 40 per qualunque chiappo de animali da esser applicato per terzo, come di sopra.

Delli feni, che si tengono nel Castello

- 147.) Per schiffar il pericolo del foco et per publica et universal commodità Statuimo, che tutti quelli, li quali vorranno per uso delli loro Cavalli tenir feni, over paglia in questo Castello tenuti sieno quelli tal feni tenir, et metter in un loco et stantia, nella qual non si faccia foco di sorte alcuna, ne possino quelli meter di sopra, over di sotto la habitatione ordinaria, nella quale si suole far fuoco, ma in loco appartato et diviso dalla ditta habitatione, nel quale non si faccio fuoco, et quella tal stantia di fen ben custodir dal fuoco in pena de L. 10 da esser applicate come di sopra per terzo et con reffettione de ogni danno, che occorrer potesse per tal causa a qualunque persona. Statuendo, che per un fassio de fieno piccolo non sia prohibito tenir quello in ogni loco per li bisogno de ditti Cavalli. (List 63 v:)

Di quelli che menano via le Mogli d'altri

- 148.) Statuimo et ordinamo per il presente decreto, che se alcuno in età legitima ardirà menar via la moglie di alcuno vicino ovvero habitante nostro, quando ciò sarà giustificato per testimonj idonei, se quel tale verrà nelle mani della giustizia, gli sia tagliato la mano dritta, et cavato uno occhio, overamente star debba in galia de condannati del Serenissimo Dominio al Remo in cathe-na anni cinque, et ciò sia arbitrio del Giudice, et se non si potrà haver nelle mani sia bandito anni X de questo Castello et territorio, con taglia de L. 200, et di più ad arbitrio del Magnifico Rettor. La Donna veramente perder debba tutta la dote, et contradote, et sia applicata al marito irremissibilmente. Essendo sempre in libertà et arbitrio del marito accettar la ditta donna et rifiutarla quando quella richiedesse far ritorno.

Di quelli, che sforzaranno una donna maritata

- 149.) Se alcuno vago da spirito diabolico ardirà con sforzo usar carnalmente con alcuna donna maritata in qual si voglia loco del territorio nostro, quando ciò sarà giustificato legitimamente ad plenum per la presente legge, Statuimo, che il ministro di Giustizia servatis servandis gli sia taglata la testa, et separata dal corpo, ita che il muoja et l'anima si separi dal corpo a correzione de gli altri.

Di quelli, che faranno sforzo a una Donzella

150.) Quando alcuno haverà tanto ardire temerario, che per appetito di libidine con sforzo, et violenza userà carnalmente con alcuna donzella essendo lui maritato, Statuimo et ordinamo che constitute delle cose preditte legitime ad plenum il delinquente predito incorrer debba nella pena capitale, et per il ministro (**list 64 r:**) di giustizia gli sia tagliata via la testa dal corpo, ita che il muora. Se veramente non sarà maritato incorrer debba in pena de L. 200 de piccoli, et pigliar la Ditta per moglie di consenso libero suo, et de suoi parenti, li quali non volendo consentir il delinquente preditto debbi dotar la ditta donna, secondo il suo pari di Lei, et nondimeno pagar debba L. 200 da esser applicate per terzo, come di sopra, Podestà, Commun, et Accusator. Et non havendo il preditto da dotarla ditta donna, ne di pagar la pena Statuimo, che il predetto malfator debba perpetuamente in cathena vogar il Remo nelle Galive dell'Illustrissimo Dominio nostro.

Di quelli, che faranno sforzo a una Vedova

151.) Ordinamo, che se alcuno con sforzo usera carnalmente con alcuna Vedova et sarà giustificato il delitto, se sarà maritato incorrer debba in pena de L. 100 da esser applicate, come di sopra, se non sarà maritato debba quella pigliar per moglie, et pagar L. 30 di pena. Et se la ditta non vorrà quello accettar per Marito, il predetto delinquente incorri, et pagar debbi L. 100 come di sopra, non havendo veramente da pagar star debba in galia de condannati al remo mesi 18 in cathena con taglia ad arbitrio del Magnifico Rettor.

Delli ladri

152.) Rubbando alcuno danari over robba di qualunque sorte per ogni summa fino a L. 50, sia frustato al costume delli ladri per tutto il Castello de Grignana con restitutione del furto, da ditta summa in suso fino Ducati 25 sia frustato, et bollato a corretione, et terrore degli altri, overo sia punito con pena della Galea ad arbitrio del Rettor, et con restitutione, come di sopra. Dalla predetta summa veramente in suso il Giudice considerata la qualità del ladro et del latrocinio, secondo Dio et la conscientia sua punir debba il ladro preditto con galea overo bando, pena capitale, overo corporale, secondo meglio giudicherà convenir al delitto, et delinquente servato l'orr'ine (**list 64 v:**) di Ragione.

Delli testimonj falsi

153.) Se alcuno sarà prodotto per testimonio, così in causa civile, come Criminale, et sarà scoperto aver deposto il falso, Statuimo et ordinamo, che così lui, come quello, che l'haverà prodotto sieno pronuntiatì infami, ita che in giudicio, ne fuora di giudicio, mai in tempo alcuno gli sia prestata fede alcuna, et per pena di tal fatto et delitto debbino vogar il Remo in Galea de condannati dell'Illustrissimo Dominio in cathena anni X con taglia ad arbitrio del Giudice Rettor nostro.

Delli Nodari, che faranno instrumenti falsi

154.) Li Nodari, li quali contra la forma delle legge ordinaranno far scritture, overo instrumenti falsi, conventi, che saranno legitime per testimonj degni di fede, Statuimo, che per il ministro della giustizia servatis servandis, gli sia tagliata la man dritta, et pronuntiatì infami con perpetua privatione dell'ufficio loro, ad esempio et corretione delli altri. Similmente quelli, li quali produranno in giudicio instrumenti, et scritture false, incorrer debbano in pena de L. 100, con perpetua nota de infamia, la qual pena sia applicata per terzo tra il Magnifico Podestà, Commun, et accusator irremissibilmente.

Delle usure

155.) Desiderando raffrenar la voragine della Usura, la quale devora l'anima et la facultà, Statuimo per il presente decreto, che niuno nel destretto nostro ardisca contro il rito Cristiano dar ad usura, ne robba ne danari ad alcuna persona per qualunque modo, che imaginar si possi. Et quando alcuno sarà così temerario, et accecato della avaritia, che ardirà dar robba, over danari ad usura fabricando etiàm contratti usuratrici, et illiciti, ipso facto constito (!) (1) delle cose predette legittimamente perder debba tutto quello (**list 65 r:**) che l'havesse dato ad usura insieme con il guadagno, et per pena del delitto, incorrer debba in pena de L. 100 per qualunque volta da esser applicate per terzo come di sopra, et nondimeno ogni sorte de contratti in tal materie celebrati sieno de niun valore come se fatti non fusseno.

Che non si possi aggiunger pena al presente Statuto

156.) Conciosia che li trasgressori delle constitutioni nostre per le pene nel presente Statuto apposte, sieno a bastanza puniti. La onde se con pena maggiore puniti fussero, considerata la qualità degli habitanti nostri, et luogo de Grignana, oltre modo rigorose parebbero et crudeli. Però per il presente decreto statuimo et ordinamo, che in tempo alcuno il nostro Magnifico Rettor non possa ne debba per alcun modo, proclama, terminatione, overo altro decreto aggiunger pena alcuna al presente statuto ne meno diminuir, alterando li Capitoli nel presente Statuto contenuti, oltre a quello in essi Capitoli è stato espresso. Et se alcuno Magnifico Rettor aggiungerà overo diminuirà pena alcuna contra la forma del presente decreto, Statuimo, che quella sia di niun valore, come se fatta non fusse.

Come si avrà da proceder in un caso non contenuto nel Statuto

157.) Et perchè sono più casi che legge, Volemo et Statuimo, che se l'occorresse alcun caso, over giudicature così civil come Criminale, del quale non si ritrovasse alcuno Capitolo nel presente Statuto qual di esso parlasse, ma che ne fusse uno simile, si debbi regger et terminar per quel simile. Se veramente il caso fusse estravagante et che di quello nel Statuto presente non fusse fatto mentione, over che non si ritrovasse alcuna similitudine, Statuimo, che ricorrer si debbe alle leggi, et ordini Municipali (**list 65 v:**) di Capodistria, li quali non disponendo in tal materia Giudice allora considerato le legge, et ordini dell'Illustrissimo, Dominio, et osservanza di questa Provincia, havendo sempre Dio dinanzi gli occhi dal quale tutti gli dritti giudicij procedeno, et havendo anchor memoria, che tutti havemo ad esser giudicati delle opere nostre dal giusto tribunal dell' omnipotente Iddio proceder debba in ditto caso, secondo che la conscientia sua gli dettarà esser ragionevole, et honesto.

Del poter aggiunger Capitoli

158.) Reservamo anchora facultà al consiglio nostro in ogni tempo dopo la confirmatione del presente statuto di aggiunger, et formar Capitoli novi se farà bisogno, per beneficio, et regola delli habitanti nostri con conditione, che sieno corretti, et approbati dal Clarissimo Nostro superiore.

Die Sabati quarto Martij 1559.

Clarissimus D. Franciscus Mauro pro Serenissimo et Illustrissimo Ducali Dominio Venetiarum etc. et I. Civitatis Justinopolis ejusque districtus Potestas, et Capitaneus, Auditor, Advocator, Syndicus, et diffinitor dignissimus Audita humili expositione ser Andreae Ragancini et ser Joannis de Altino agentium, et interventium pro Comunitate castris Grignanae petentium, et requirementum, quod ejus Magnificentia dignetur confirmare Capitula, et ordines confectos pro beneficio, et regulatione dictae Comunitatis, iuxta partem captam in consilio dictae Universitatis, et confirmationem per ejus Magnificentiam subinde factam, ut constat literis suis diei 8. octobris proxime praeteriti, ut

in eis. Et subinde eis interponere auctoritatem Magistratus sui, et pariter giudiciale decretum, visis, lectis, et mature consideratis ipsis Capitulis numero (158) omni meliori modo, et S. confirmavit, et approbavit ordines, et Capitula ipsa, cum additione (list 66 r:) infrascripta, eis interponendo auctoritatem ejus Magnificentiae pariter, et giudiciale decretum.

Praesentibus Domino Francisco q. D. Philippi de Suetis et D. Baptista de Acucis q. Antonij de Pischaria signifero comitivae Capitanei Righeti ad custodiam platheae ad praesens habitator civitatis Justinopolis, Testibus. Additio vero est ut infra, super primo Capitulo primi Libri sub titulo

Che niuno ardisca biastemar dio, et li Santi

Che il delinquente d'esso Santissimo nome, secondo la continentia di esso Capitulo, oltra la pena in questo statuita, incorrer debbi nella pena dechiarata per la parte dell'Eccellentissimo Consiglio di X sotto li 19 zenaro 1538. Item super primo Capitulo numero XV^o secundi Libri, sub titulo

Delli pesi et misure

Sia aggiunto, che ancho li pesi, et misure de ciascuna sorte de qualunque particolare, habitante in esso Castello, et Territorio de Grisignana, etiam, che non vendesse, ne comprasse con quelle, siano bolate, et giustate una fiata solamente, fino, che ditti pesi, et misure dureranno.

Benedictus Marthae coadjutor Cancellariae praetoriae Justinopolis mandato supscripsit et sigillavit

Quare auctoritate supscripti Consilij mandamus vobis, ut infrascriptam partem observetis, et ab omnibus inviolabiliter observari faciatis, et praesentantibus restituite.

Datae in nostro Ducali Palatio Die XV Decembris Indictione III.

M. D. LIX. (66 v:)

(1)

Die 23 Aprilis 1560.

Coram Clarissimo Domino Vito Mauroceno dignissimo Potestate et Capitaneo Justinopolis comparverunt Dominus Paulus de Medellis et Magister Petrus de Armano Nuntii S-p. Communitatis Grisignanae, et presentaverunt ejus Magnificentiae litteras Ducales tenoris supscripti, petentes earum executionem et scribi et(!) Magnifico Domino Potestati Grisignanae et successoribus suis pro debita earum executione. Quibus visis, et lectis, idem Clarissimus Dominus Potestas, et Capitaneus ea qua decuit reverentia mandavit eas registrari in actis hujus Cancellariae Justinopolis ad futurorum memoriam, et presentantibus restituere. Nec non scribi Domino Potestati Grisignanae et successoribus suis de praestando eis debitam executionem, et sic scriptum fuit in forma.

Magnifico Domino Benedicto Baroerio

Dignissimo Potestati Grisignanae et successoribus suis.

Hodie ea qua decuit reverentia accepimus Litteras Ducales datas sub die XV Decembris Indictione III. 1559 una cum libro Statutorum in eis insertarum(!) nobis praesentatas per nuntios istius Sp. Communitatis. Pro quarum quidem debita executione auctoritate Magistratus nomine quo fungimur in hac parte M. V. et successoribus suis, ut Statuta ista observare debeat, et ab omnibus isti Regimini subjectis inviolabiliter observari faciat Juxt.(!) in omnibus tenore partis Excelentissimi Consilii Rogatorum in ipsis litteris Ducalibus insertae eamque, et eo more et loco solitis in die solemniter publicari faciendo ad omnium claram intelligentiam, et prout eandem, et successores suos pro sua integritate factura, et facturam confidimus, cui nos plurimum comendamus et offerimus.

Datae Justinopolis die 23 Aprilis Indictione III, 1569(!)(3)

Vitus Mauroceno Potestas et Capitaneus Justinopolis

Die 29. Aprilis 1560. praesentatae fuerunt per agentes Sp. Communitatis Grisignanae Magnifico et Generoso Domini Hieronimo Giorgio Dignissimo Potestati Grisignanae, quibus visis S. M. comisit eas, et ea exequi, et sic in pluribus vicibus,

et diebus more solito ad omnium (list 67 r:) claram intelligentiam antedictas litteras cum Statutis per me Cancellarium fuerunt publicatae de more et etiam astante populi multitudine

Antonius Soverius Grisignanae Cancellarius publicavit et subscripsit.

(2)

In Christi Nomine Amen. Anno Nativitatis ejusdem 1561. Indictione 4^{ta} die vero Jovis 17. Mensis Aprilis. Nos Franciscus Quirino pro Illustrissimo et Excellentissimo Ducali Dominii(!) Venetiarum etc. Potestas et Capitaneus Justinopolis ejusque districtus, et in hac parte superior cognitor, et decisor: auditis hodie intervenientibus nostrae Communitatis Grisignanae videlicet Johanni de Altino, Gasparo de Torcello, et Antonio Brich exponentibus in executione concessionis, et sui Statuti confirmationis, et praesertim Capitoli 158 per Deputatos a Consilii istius Communis pro comodo et beneficio Universitatis, et habitantium in isto Castro, et Territorio facta fuisse decem octo Capitula addenda aliis Capitulis praemissi Statuti, et inferiori registranda instantibus, petentibus, et humiliter supplicantibus admissionem, comprobationem et praedictorum Capitulorum XXIII(4) confirmationem. Quibus visis et de uno in unum lectis ac peroptime consideratis autoritate Magistratus nostri qua fungimur in hac parte omni modo etc., admitimus, comprobamus, et confirmamus Capitula ipsa 18 in omnibus, et per omnia, prout in eis, jubentes itaque eas registrari debere in Libro Statutorum praemissae Comunitatis. Cui quidem comprobationi, et confirmationi Nostram interponimus autoritatem pariter iudiciale Decretum. Mandantes insuper Vobis Sp. Domino Hieronimo Georgio Clarissimo Potestati Grisignanae et Successoribus Vostris, ut praedicta Capitula per nos, ut supra confirmata, et admissa in omnibus, et per omnia observatis et a quibuscumque inviolabiliter observari et exequi facere debeatis.

Quorum Capitulorum tenor talis sequitur, videlicet

Essendo riservata facultà in ogni tempo al Consiglio di questo Castello di Grisignana d'aggiunger, e formar Capitoli nuovi per beneficio, e regola degl'Abitanti in questo luogo con conditione, che sieno corretti, et approvati dal Magistrato Superiore, come nel fine (list 67 v:) delli Statuti, et ordini d'esso Castello, confermati dall'Ilmo Dominio Veneto, appare capitolo ultimo segnato No. 158 sub rubrica di poter aggiungere capitoli, e formar di nuovi etc. Però noi dodeci eletti dal prelibato Consiglio ad aggiunger, e formar Capitoli nuovi per beneficio, e regola degli Abitanti in questo luogo, e Vicini nostri, abbiamo aggiunto e formato li Capitoli infrascritti d'esser corretti, et approvati dal Chiarissimo Podestà e Capitano di Capodistria Nostro Superiore, giusto il tenor del Capitolo predetto segnato No 158 e prima

Che li Figlioli abitanti ad una medesima spesa con il Padre, e pupilli sotto tuttoria esistenti, non siano tenuti a pagar terradego, ne regalia alcuna

159.) Essendo per il Statuto segnato No. 67 sub rubrica delle regalie del Magnifico Podestà statuito, et ordinato, secondo l'antica consuetudine, et osservanza di questa Castello che tutti li Vicini et Abitatori nostri, che hanno Vigne su questo territorio tenuti sieno pagar al Nostro Magnifico Rettor al tempo delle Vindemie tre quarti d'un orna di Vino per Terradego, li Forastieri veramente e le Vedove, che averanno Vigne in questo territorio pagar debbano di terradego a Sua Magnificentia solum mezz'orna di vino ogni anno al tempo delle Vindemie, e perchè il predetto nostro Rettor, che al presente s'attrova pretendeva di scuoder esso Terradego d'alcuni pupilli esistenti sotto tuttoria, et etiam d'alcuni altri, che sono in fraterna, e di compagnia abitanti col loro Padre ad una medesima spesa la qual cosa era contro il predetto Statuto. Ma per far chiaro sua Magnificentia per quelli tali, da quali esso Nostro Magnifico Rettor pretendeva un tal Terradego fu prodotto un Capitolo ammesso per Magnificentia è provato: che sempre è stata consuetudine, et osservanza a memoria d'uomini, che quando uno o più figliuoli abitano con il Padre loro ad una medesima spesa, essi figliuoli non son tenuti a pagamento di terra-

tico alcuno, ma il Padre paga lui un terradego solo, che satisfà per lui, e per li figliuoli, et etiam (list 68 r:) trovandosi uno o più pupilli esistenti sotto tuttoria, essi pupilli non sono obbligati a pagamento di Terratico alcuno, ma il terratico, che paga il tutore di quelli, serve per l'uno, et per l'altro, la qual procura vista da sua Magnificentia fu pronunciato, che a detti figliuoli, e pupilli sieno restiuiti li pegni, a quelli che ad instantia di sua Magnificentia in virtù di terratico tolti, e come negli atti della Cancellaria appar sotto li 29, Marzo del presente anno 1561. Però rimanente fermo esso Capitolo No. 67, et inerendo a quello, statuimo, et ordinamo secondo l'antica consuetudine, et osservanza di questo Castello, ut supra dichiarita, che quando un figliuolo, o più abiteranno di compagnia del Padre loro ad una medesima spesa, ancorchè alcuno di essi figliuoli conoscesse alcun suo bene, e proprietà, tenuti non sieno a pagar terratico, ne regalia alcuna di vino, biave, o altro, ma il Terratico e regalia che paga il Padre satisfar debba così per lui, come per li figliuoli, così che un solo terratico s'abbia a pagare, e similmente s'intende d'uno e più pupilli esistenti sotto tuttoria, che manco loro siano tenuti a pagar Terratico, ne regalia alcuna sino che non sarano pervenuti alla legittima età: alla qual pervenuti pagar debbano (abitando però di compagnia ad una medesima spesa) un solo Terratico, ed una sola regalia, come di sopra.

Che due o più Fratelli abitanti in Fraterna ad una sola spesa, non siano obbligati a pagar più d'un Terratico, e così due Vicini

160.) Ancora statuimo et ordinamo in execution dell'antica consuetudine, ed osservanza nel precedente Capitolo dichiarita, che trovandosi due, o più fratelli uniti, ed in fraterna abitanti ad una medesima spesa, loco, e foco, non siano tenuti a pagar se non un solo Terratico, et una regalia semplice, e non più così di Vino, come di biave, et altro al qual pagamento d'un semplice Terratico, e regalia, s'intendano soggiacere se due de nostri Vicini, o più abiteranno insieme, ad una medesima spesa, loco, e foco. Quali coabitando, ut (list 68 v:) supra siano tenuti al pagamento d'un semplice Terratico, e regalia, e non più, siccome sono ancor tenuti ad una sola angaria.

Che sia proibito pascolar nelli pradi dalli 15. Aprile sino li 8 Ottobre

161.) E perchè li pradi di questo Territorio vengono pascoladi, non avendo riguardo ne rispetto a tempo alcuno, a danno grande delli Padroni di quelli; Però statuimo et ordinamo, che de caetero sia proibito a ciascuno di pascolar con animali così grossi, come minuti nelli pradi di questo territorio, niuno eccettuato dalli giorni 15 di Aprile, fino alli 8 Ottobre, nel qual tempo non sia lecito a niuno pascolar, ne ad altro modo in quelli danno inferir sotto le pene nelli Capitoli de danni datti dichiarite. Dichiarando che niuno possa accusar senza licenza del Patron di quelli, et avuta essa licenza, si possa accusar, senza far stimar il danno.

Che lavorando, e carizzando dentro delle Finide in quelle si possa pascolar impune

162.) Considerando che alli Abitanti, e Vicini nostri, che hanno terre e Campi dentro delle Finide, lavorando, e carizzando in quelli gl'e grande incomodità convenir condur li suoi animali con li quali carizzano, o lavorano in essi Campi fuori delle Finide al pascolo. Però per il presente Decreto statuimo et ordinamo, ch'essi abitanti, e vicini nostri nel tempo che carizzeranno, o lavoreranno nelle terre e campi posti dentro delle finide, possano pascolar li loro animali, Co'quali carizzassero, o lavorassero senza incorrer pena alcuna per il tempo solamente, che lavoreranno, o carizzeranno dentro d'esse Finide, come sopra, ne possano a niun modo esser accusati.

Che le terre sottoposte alla Pieve di questo luogo pagar debbano la Decima al Reverendo Pevan

163. Essendo sempre stata antica consuetudine, et osservanza, che le Terre e Vigne sottoposte alla Pieve di questo luogo hanno di continuo pagato la

X-ma, al Reverendo (list 69 r:) Pievan di questo Castello. Però eseguendo essa antica consuetudine, statuimo et ordinamo, che anco de caetero tutte le Terre, e Vigne sottoposte alla prefatta Pieve pagar debbano essa X-ma al predetto Reverendo Pievano, che per tempo sarà, e non ad altri.

Del salario delli Proveditori di Comun

164.) Essendo per il nostro Consiglio stato preso parte, che de caetero li Proveditori nostri di Comun, che per tempo saranno, abbino, ed aver debbano di salario per cadauno d'essi lire una soldi al Mese, d'esserli pagate dall' accuse, conqannason, che saranno scosse da Cancellieri delli Magnifici Rettori nostri, cioè della parte spettante alla Comunità nostra, se però ne saranno a sufficienza, se anco non ne saranno abbastanza degli altri dinari, e beni della Comunità nostra, come da ditta parte appar nell'Officio della Cancellaria, sotto li 23. Febrario 1561. Però confermando qualla statuimo et ordinamo, che de caetero li Proveditori nostri di Comun, che per tempo saranno aver debbano il salario contenuto nella parte predeta d'esser cavato, e pagato, come in essa parte si contiene.

Refformazione del Capitolo 76 del vender la carne e suo prezzo

165.) Essendo per il Statuto No. 76 sub rubrica del vender della carne, e suo prezzo statuito e determinato, che la carne vender debbassi alli prezzi infrascritti, cioè di Vitelli soldi duo la Lira, li Capretti soldi due la Lira, e li Agnelli soldi due la Lira, et reliqua, e perchè li Becari nostri, non possono far carne, che siano da qual cosa per rispetto, che tutti li Castelli circonvicini vendono le carni più care, che non si fa in questo luogo, e vengono a comprarle sopra questo territorio per prezzo eccessivo, anco, ch'essi nostri Becari non possano quelle ricuperare juxta il tenor del Capitolo sub rubrica degli animali rescossi per il Becaro etc. Però per il presente decreto statuimo (list 69 v:), et ordinamo che de caetero esso nostro Becaro, o altro qualsivoglia nostro abitante, che senza incorrer pena alcuna possino vender le carni di Vitello, Capretto, et Agnello soldi due e mezzo la Lira. Tutte l'altre carni veramente sieno vendute alli prezzi e modi dichiariti in esso tatuto No. 76.

Nuovi Capitoli d'esser aggiunti al Capitolo No. 101.

166.) Che nella finida piccola nuovamente fatta per li deputati di Villa nuova, qual è attorno le Vigne, attrovandosi animali a pascolar dentro posano e debbano esser quelli accusati in questo modo. Li animali grossi soldi 5 per testa sino al No. di 8 et eccedendo detto No per ogni chiappo Lire 2, li animali minuti un soldo per testa sino al No. di 20 e da detto No, in su Lire 2 per ogni chiappo, e non più intendendosi però delli animali delli Vicini, et Abitanti in Villanuova: li Animali veramente forestieri soggiacer debbano al pagamento di soldi 20 per testa: li Animali grossi, e li minuti Lire 3 per ogni chiappo, benchè esso chiappo non ascendesse al No. di 20. Dichiarando che tali accuse sieno date in notte per li Saltarj d'essa Villa al Zuppan di quella, qual abbia carico di scuoder quelle, e dividerle in tre parti, cioè una parte al Magnifico Rettor di Grisignana, una al Accusator, et la terza d'esso Zupan di Villa nuova, dichiarando che quelli che lavoreranno con Animali dentro d'essa Finida possino in detto tempo pascolar, senza incorrer in pena alcuna. Item tutti li Cani, cioè Brachi, che vanno per la Villa debbano portar ognun d'essi sul Collo un lincin⁽⁵⁾ al tempo dell'Uve, acciò sia ovviato al danno, che da essi Cani vien fatto nell'Uve predette, et ogni fiata, che dalli Saltari di detta Villa saranno trovati essi Cani al tempo predeto, senza esso lincin da quelli possano esser accusati soldi cinque per cadauno, e cadauna volta (list 70 r:) li quali siano scossi, e divisi, come sopra. Item che ogni fiata che sarà trovato dalli Saltari predetti un Cavallo, o più dentro della Finida predetta, che non sia legato adeo, che possa far danno, essi Saltari accusar debba quelli, soldi cinque per cadauno, e cadauna volta, d'esser scossi, e divisi come sopra.

Item, che qualunque vorrà andar nelle sue Vigne al tempo de frutti, et Uve per modo alcuno andar non debba, traversando le Vigne d'altri, ne manco per quelle far strada, che gli sarà data dagli Saltari di detta Villa, e ciò in pena de L. 3 di giorno, e L. 6 di notte d'esser scossa, e divisa come sopra.

Item, Che alcun delli Saltari di detta Villa non possano al tempo delle Uve condur, ne accompagnar niuna altra persona per le Vigne d'altri sotto pena di L. 3 d'esser scosse, e divise, ut sopra. Dando licenza che ognuno d'essi di Villa nuova possa accusar esso Saltaro, dummodo l'abbia visto cogli occhi proprj. E perchè la Finida d'Ortal è riservata per beneficio comun d'essa Villa, et in luogo de Prati, però sia proibito secondo l'antica consuetudine a qualunque animal forestier in ogni tempo intrar in essa Finida de Ortal, ed in quella pascolar, sotto pena di soldi dieci per testa alli Animal grossi, et alli minuti L. 3 per chiappo, o un Castrado d'esser scossa, o divisa come sopra.

Item, che non sia alcun vicino di Villanuova, ne qualunque altra persona, ch'esser si voglia, che principiando dalla Festa di S. Michiel fino a S. Zorzi susseguente che non possa in più di tre luoghi, e poste mandriar, ne stanciar co suoi animali, ma solamente star debba fermo nelli predetti luoghi per loro eletti con essi suoi Animal, ed a questo contrafacendo incorrer debbano in pena di L. 2 d'esser divise per terzo come sopra, cioè Magnifico Podestà, Zupan (list 70 v.), et Accusator, e ciò per cadauna volta, che sarà contrafatto.

Item, che alcuno si vicino, come cadauna altra persona non posa mandriar, ne stanciar co suoi animali nelle Finide d'Ortal sotto pena di L. 2 per cadauna volta a quello contrafacesse, d'esser divisa, come sopra.

Item, che non sia lecito ad altri dar accuse suddette in nota al Zupan, come nel principio delli presenti Capitoli appar, se non alli Saltari, che per tempo saranno eletti in essa Villa.

Item, che de caetero, quando s'avrà d'eleger il Capellano d'essa Villa, non possa esser ballotato per Capellano niun Sacerdote, che avesse carico, ne intrigo di femina, cioè prezedesso(!)(6), ma fia libero di Doma, ma essendo ballotato, e rimasto Capellano, essendo poi conosciuto tenir concubina, e femina, s'intenda senz'altro esser casso, e non poter esercitar tal Offizio di Capellano.

E perchè e stata sempre antica consuetudine di dar la Decima delle legne, che si fanno nelli boschi della Comunità di Villanuova a Messer Bortolo Manzin Patron di quella, o il pagamento di soldi due per stroppa a beneplacito d'esso Messer Bortolo Patron. Però de caetero sia osservato, che delle Legne, che saranno tagliate ne boschi della Comunità predetta sia dato ad esso Messer Bortolo la Decima di quelle, o soldi due per stroppa a di lui elezione.

L. Franciscus Quirini Potestas et Capitaneus Justinopolis
Paulus de Prino Notarius et Coadjutor Pretorius
fideliter registravit

(3) Nos Jacobus Leono pro Serenissimo Ducali Dominio Venetiarum etc. Potestas seret Capitaneus civitatis, Justinopolis, -et in hoc Syndicus, Auditor, Advocatus, Deffinitor, ac Superior. Significamus Vobis Domino Spectabili Laurentio Avamago Potestati honorando Grisignanae qualiter ad supplicationem D. Jacobi de Bono, et Messer Andreae Torcello de dicto loco, uti electorum per Consilium istius Comunis, laudavimus (list 71 r.), approbavimus, et confirmavimus partes infrascriptas captas in eorum Consilio sub die 24. Februarii proximi praeteriti, tenoris, ut in eis, quibus quidem partibus autoritatem nostram pariterque Judiciale Decretum. Spectabilitatem Vestram, et, successores requirimus ut ipsas partes, ac deliberationes per nos ut supra confirmatas, prout stant, et jacent in omnibus, et per omnia exequatur, et observet, et exequi, ac observari faciatis, ita quod de caetero suum debitum effectum sortiam(!) prout factura confidimus pro ejus integritate, et prudentia.

Dato ex Offitio Nostro Justinopolis die 23. Aprilis 1583.

Tenor partium suprascriptarum
Zuobba(!) addi 22. Febbrajo 1583.

167.) Congregato il Consiglio della Sp. Comunità di Grisignana in Sala del Palazzo dell'Illustrissimo Signor Podestà de Licenza di sua Magnificenza al suono della Campana giusto il solito, nel quale furono presenti Consiglieri No. 32 non compresa la persona de S. Magnificentia Chiarissima.

Vedendo Mes. Francesco Arman e Marin de Rozzo Provveditori di Comun, quanto grave danno porta a tutti di questo Castello il pascolar dei Animali minuti come grossi nelle Vigne e Campi intorno il Castello, ne quali s'attrovano molti Olivari, sì piccioli, come grandi, ne quali entrando essi Animali in essi Campi e Vigne co'loro denti voraci distruggono, e rovinano mangiando essi Olivari, e causano, che non possono nascere, e crescer essi Olivari, come nasceriano- e cresceriano si piccioli, come grandi, e di quelli si potria cavar semenza, che così manzadi non si può cavar. Però vada parte messa per li Provveditori predetti che ogni volta, che saranno trovati Animali minuti per ogni summa nelle Vigne, e Terre (Hist 71 v:) dove sono Olivari si possino accusar L. 5 gli animali minuti, e gli Animali grossi soldi 10 per cao(?) e che li guardiani, che sono, e che per tempo saranno sia a loro carico, e siano tenuti accusar li detti animali sotto di (sic!) L. 5 alli guardiani predetti ogni volta, che vedessero detti animali in detti Campi, e Vigne, che non gli accusassero, e ciascun guardiano possa accusar in ogni luogo del Territorio, se ben non fosse sua guardia deputada d'esser divisa detta pena per 4-to siccome gli altri danni del Statuto 133. De Si Numero 28 de no 8 e fu presa.

In detto Consiglio fu posta parte similmente per li detti Provveditori, che ritrovandosi in Carso nostro Territorio alquante pietre tagliate non sapendo di ragione di chi fossero, o chi l'abbia cavate ne con qual autorità, essendo cosa ragionevole, ch'esse pietre sieno riservate a comodo di questo Università, acciò non abbia causa a doverne penuriar sul Territorio d'altri con detrimento, e spesa d'essa Università, tanto maggiormente rappresentandosi occasione di doverne adoperar in beneficio della Chiesa Principale, e Fattoria di questo Castello essendo etiam mente di S. Serenità, che ogni Comune goda la sua giurisdizione, portando il peso da esso Principe ordinatogli, et è statuito. Però sia preso, che dette pietre cavate, e tagliate nel Carso di questo Territorio restar debbano ad uso, comodo, e beneficio di questa Università e che de caetero niuno forastiero ardisca, ne presuma cavare, ne far cavar in questo territorio di Grisignana, senza espressa licenza del Chiarissimo Podestà, e del Consiglio nostro, quali sempre abbino l'occhio all'utile, e beneficio d'essa Fattoria, quel non ha intrada di sorte alcuna, e molta spesa in cere, e altre cose per uso d'essa dovendo esser dato il dinaro per la cassazion, o licenza sarà data per detto Chiarissimo Podestà, e Consiglio da quelli, che la domanderanno giusto l'accordo tra loro sarà fatto (Hist 72 r:) altrimenti contrafacendo alcuno in cavar dette, caschino in pena di Ducati 25 e di perder esse pietre, che cavassero, d'esser divisa detta pena tra il Chiarissimo Podestà, ed essa Fattoria.

De si No. 24. de no -O e fu presa.

Franciscus de Federicis Notarius et ViceCandellarius

Pretorius de Mandato

Addi 24. Aprile 1583. Di Domenica presentate furodo le Parti suddette a Laudo del Chiarissimo Podestà e Capitano di Capodistria al Chiarissimo Dottor Laurentio Avanzago degnissimo Podestà di Grisignana per Giacomo de Rozzo eletto, ed interveniente per la Spettabile Comunità, le quali viste, Sua Magnificentia Chiarissima ha concesso quelle esser eseguite, et per Mandato di Sua Magnificentia oggi mattina sotto la Loggia cioè di Grisignana a chiara intelligenza d'ogni uno astante gran moltitudine di popolo furono pubblicate alta voce per il Cavallier, preleggendo me Cancelliere.

Augustus Avantius Cancellarius Pretorius
publicavit.

(4)

Li Chiarissimi Ms. Marco Marin, Piero da Mosto e Gasparo Erizzo per la Serenissima Signoria di Venezia degnissimi Avvogadori di Comun Auditori, Provveditori, e Sindici generali di Illustrissima Signoria Avendo veduti li Capitoli avanti l'Illustrissima Signoria Chiarissimi prodotti per parte, e nome della Uomini, e Comunità di Grisignana, et uditi li giorni passati per essi Capitoli l'intervenienti predetti Uomini e Comunità con il suo avvocato da una parte e dall'altra il Magnifico Mess. Andrea Marcello Podestà di detto luogo di Grisignana simul con il suo Avvocato dicenti, et alleganti delle ragioni sue in longa, disputazione etiam essi Capitoli ben, e maturamente considerati hanno risposto a detti Capitoli, e per la presente Terminazione hanno statuito, e terminato, che sia inviolabilmente osservata, et eseguita la continenza di dette risposte a detti Capitoli, ut supra fatte, cometendo al Magnifico Podestà di Grisignana, e successori, che la continenza di dette risposte in tutto, e per tutto debba osservar, et eseguir, e far osservar, et eseguir (**list 72 v:**) inviolabilmente, facendo registrar le presenti nella Cancellaria a memoria de successori e registrate restituire al presentante.
Sequitur tenor dictionum Capitulorum, et responsionum.

Avendo inteso noi uomini, e Comunità di Grisignana della bona giustizia, che senza alcun rispetto è osservata voi Chiarissimi Auditori, Avogadori e Sindaci generali di Illustrissima Signoria siamo stati dalle ragioni vostre invitati a comparire a suoi piedi, et esponerli li gravami nostri supplicandoli esser contenti a quelli provveder.

Prima li dicemo esser stata introdotta una corrutella per li Precedenti Regimenti e seguita continuatis temporibus d'affittar il Pallù di mezzo per detti Rettori a forestieri, e dell'utilità di quello noi in tutto, e per tutto siamo stati d'alquanti anni in qua privi, e fin'ora siamo non ostante il Statuto qual dispone in tal materia a favor nostro, et altre ragioni nostre, e sentenze sopra ciò. Per il che le supplicamo, acciò da successi Reggimenti non possano esser molestati, terminar che de caetero esso Pallù sia a beneplacito di questa Comunità goduto, e possesso per noi in Comun, e come beni di Comun, ne possino li Magnifici Rettori contra la detta Terminazione affittar detto Pallù ad alcuno, ne privarne di quello, come è giusto e conveniente.

Al primo si risponde voler prima aver l'informazione sopra li due Capitoli ultimi di prova, admettendo essi Capitoli si, et in quantum per li quali siano esaminati li Testimonj d'esser prodotti per parte di detti uomini, e Comunità. Secondo, che cadaun di noi, e sia chi esser si voglia possiamo vender il nostro vino da qual si voglia tempo, senza che ne sia per li Rettori decretato, come anço ne passati Regimenti per tal causa abbiamo patito molto, et molti disturbi, con questo, che quando non vi fosse alcuno, che volesse vender, allora possi il Magnifico Rettor, acciò la povertà non patisca, imbossolar tutti quelli che avranno vino da vender, e cavato per sorte quello venirà sia obbligato (**list 73 r:**) vender un terzo del Vino, qual avesse da vender, oltre quello, che gli bisognasse per uso di Casa sua, e così di bolletino in bolletino si faci, cavandoli per sorte, e facendoli vender nel caso suddetto, il qual venditor cavato per sorte non possi devedar agli altri, se gli venisse voglia di vender ancor loro.

Al secondo Capitolo si risponde, che nel vender il vino a menuto, o a spina, sia osservato quello, che al presente s'osserva, quanto poi al vender il vino in grosso sia in libertà di cadauno far del suo quello gli tornerà più comodo, con dichiarazione però, che occorrendo, che non vi fosse alcuno che vender volesse vino, allora possi il Magnifico Podestà imbossolar, et cavar per sorte, et osservar l'ordine contenuto in detto secondo Capitolo.

Sequitur tenor Capitulorum admissorum, si et in quantum, ut in responsione primi Capituli legitur.

Et in quanto faci bisogno intendemo provar.

Che a memoria, d'uomini in qua detto Pallù di mezzo contenzioso sempre è stato goduto, e possesso per noi uomini, e Comun di Grisignana come nostro, senza alcun impedimento, e contradizione, pascolando, e seminando, eccetto d'alquanti anni in poi, che fu introdotto per li Rettori di voler affittar

questo loco per suo conto, e con tanto nostro danno, e dispiacere ne privarono d'esso Pallù di mezzo, vel prout.

Che detto Pallù di mezzo è circondato dal bosco attorno, attorno quel Bosco si chiama il bosco del Pallù di mezzo, ed è di noi uomini, e Comun di questo luogo, vel prout.

Lata nata, et publicata fuit suprascripta terminatio per antedictos Clarissimos advocatores, et Syndicos Illustrissimae Signoriae existentes in Monasterio S. Dominici in Civitate Justonopolis die Martis 11 Mensis Junii 1566. legente, et publicante me Laurentio Canoniero Notario, et Officio Sindicatus Cancelario ad criminalia. Presentibus (**list 73 v:**) Domino Francisco Alcaino Domini Francisci, et Domino Joanne Georgio q. Domini Marci Antonii Testibus.

Idem Laurentius qui supra Notarius et Cancellarius

Die Jovis 13. Junii 1566.

Infrascripti sunt Testes examinati ad instantiam intervenientium pro Comunitate Grisignanae in executione litterarum Clarorum D. D. Advoc. Audit. et Sindic. I. S. Ill^m Ducali Domini Venetiarum, die 12. instantibus hodie praesentatas super Capitulis infrascriptis:

Bene de Armano aetatis annorum sexaginta, ut ipse dixit testis productus, citatus, et examinatus super Capitulos istos juramento suo dixit et deposuit, ut infra videlicet:

Mi ve so dir, che el Pallù de mezzo di mio ricordo è sempre mai stato del nostro Comun di Grisignana eccetto da 25 in 26 anni in poi, che li Rettori principiarono, e così hanno fin'ora continuato d'affittarlo, e questo vi so dir per aver mio padre, e mi da detto tempo inanzi tagliato legne, seminato miglio, e pascolato animali, ed aver veduto Zuan Spia fabricar in detto Pallù un casuoto, e tenirvi i suoi Animali, e seminar miglio, e Luca Mallacepich, ed altri assai di questo territorio pascolar animali, tagliar legne, e seminar miglio, et è vero che detto Pallù, et è vero che detto Pallù (sic) è circondato attorno dal bosco, che si chiama il bosco del Pallù di mezzo, il quale è nostro, e del Nostro Comun, e questo so per esser vicin di questo Castello ed aver cognizione di detto Pallù e Bosco, il che puono saper tutti li vecchj di questo luogo.

Super generalia dixit esser vicin di Grisignana, ed aver interesse in ditto Pallù, tamen aver deto la verità. R. C.

Andreas Merigatius aetatis annorum 65 ut ipse dixit testis, ut super productus, citatus, juratus et examinatus juramento suo dixit, et deposuit ut infra: Io (**list 74 r:**) mi ricordo, che Andrea Ragacin, Luca Malacepich e Stefano di Coberton hanno sempre mai tenuto Mandrie seminato migli, e tagliato legne nel Pallù di mezzo, e molti altri di questo Territorio di Grisignana hanno tagliato legne, seminato migli, e pascolati animali in detto Pallù, come spettante al nostro Comun, sin tanto, che li Rettori hanno principiato ad affittarlo, che puo esser da 25 in 30 anni, e questo so per aver visto dette Mandrie, ed animali, tagliar legne, seminar, e pascolar come sopra, e per aver ancor io ajutato a tagliar legne per questo nostro Comun, et è anco così, che detto Pallù è circondato da un Bosco, che si chiama bosco del Pallù di mezzo ch'è nostro di Comun, il che vi so dir per averlo più volte veduto, e so che l'hanno veduto anco molti vecchj di questo luogo. Super generalia dixit esser Vicin di Grisignana, et interessato in detto Pallù, tamen aver detto la verata. R. C.

Petrus de Armano aetatis annorum 70 ut ipse dixit, ut supra juramento suo dixit, et deposuit ut infra videlicet. Già anni 18 in 20 circa mi ho tenuto e pascolato nel Pallù di mezzo molti miei animali, senza che mi fosse contradetto d'alcun ed ho visto anco Stefano d'Altin, ed altri di questo Territorio pascolar molti animali e già 40 anni ho visto questi del Comun tagliar legne nel detto Palludo, e d'altri ad un nostro Magnifico Rettor, che non mi ricordo chi el fosse, e questo Pallù è circondato da un Bosco, chiamato il Pallù di mezzo, il quale è nostro, così di Comun, e di quello disponemo a

nostro beneplacito, e questo vi so dir perchè ho più volte veduto, e molti altri vecchj l' hanno anco veduto, ed in fin di mio ricordo li nostri hanno sempre pascolato li suoi animali in detto Pallù eccetto da cinque sei Reggimenti in qua, che li Rettori l'affittano. Super generalia dixit esser Vicino di Grisignana et interesato in detto Pallù, tamen aver detto la verità. R. C. Antonius de Bernardo aetatis annorum 80 circa ut ipse dixit testis. Et juramento suo dixit, et deposuit. È la verità, che il Pallù di mezzo di mio ricordo è sempre (list 74 v:) stato posseduto da questo nostro Comun di Grisignana senza contradizion d'alcuno, e questo so per aver più volte veduto Piero de Frasco, Luca de Mallepich, Stefano da Coberton, Andrea Ragacin vecchio, arar, e seminar miglio, tagliar legne, e chi voleva di questo territorio teniva e pascolava dentro li suoi animali, eccetto da quindici anni in qua, che li Rettori principiarono ad affittarlo, e così fin'ora l'hanno affittato, ed è la verità, che questo Pallù è circondato da un Bosco chiamato il Bosco del Pallù di mezzo, ed è di questo nostro Comun, del quale disponemo, come ne piace, come pubblicamente si sa. Super generalia dixit esser Vicino di Grisignana, ed interessato in detto Pallù, tamen aver detto la verità.

Zanetus de Conegliano aetatis annorum 75 ut ipse dixit testis. Et juramento suo deposuit, ut infra. Mi non ho avuti animali di sorte alcuna, ch'abbia potuto pascolar nel Pallù di mezzo, eccetto un Cavallo, che già 22 in 23 anni fu posto in pascolo in detto Pallù, e fu ammazzato, ma questo vi so dir, che due volte da 16 anni in qua ho tagliato legne in nome di questa Comunità di Grisignana di che anno non mi ricordo precisamente, ma ben ho inteso, che questi di Grisignana, prima che li Rettori incominciassero ad affittarlo, che non so quanti anni possino esser, aravano, e seminavano dentro a suo beneplacito, et è vero, che questo Pallù è circondato d'un Bosco, chiamato il Bosco del Pallù di mezzo di ragion di questa Comunità, del quale dispone a suo piacere, come ognun sa.

Super generalie dixit esser Vicino di Grisignana, et interesato in detto Pallù, tamen etc. R. C.

Stephanus de Altino aetatis annorum 45 ut ipse dixit testis. Et deposuit juramento, ut infra:

È vero che il Pallù di mezzo continuamente del mio ricordo è stato posseduto (list 75 r:) da questi della Comunità di Grisignana tagliando legne, e pascolando Animali a suo beneplacito, e questo so per aver io tenuto, e pascolato dentro li miei animali, e quelli di Luca Mallepich, ed aver veduto Pietro d'Arman Callegaro tenervi dentro li suoi animali, e per aver ajutato a tagliar in detto Pallù in nome di detta Comunità nostra molte legne, le quali da sei o sette anni fa furono vendute al Magnifico Sig. Girolamo Zorzi fu nostro Podestà, e chi della Comunità voleva se ne serviva in detto Pallù, eccetto da dieci, o dodici anni in qua, che li Rettori l'affittano, et è vero, che questo Pallù è circondato da un Bosco, chiamato il Bosco del Pallù di mezzo, ch'è di questa Comunità, come anco altri devono saper. Super generalia dixit esser Vicino di Grisignana, et interesato in detto Pallù, tamen etc. R. C.

Lunae 17. Junii 1566.

Pro eadem Sp. Comunitate praesentatae fuerunt Litterae cum Terminatione Clar. Dom. Advocatorum Comunis Aud. Provis. et Sind. G. I. S. Laud. Duc. Dom. Venetiarum tenoris infrascripti:

Spectabilis et Generosus Vir Mittimus Sp. V. praesentibus inclusam copiam Terminationis nostrae hodie latae ad instantiam hominum, et Comunis Loci istius Grisignanae in materia Palludis de medio, ut in ea, quam Sp. V. in omnibus suis partibus exequat et observat.

Justinopolis die 16. Junii 1566.

Marcus Marino, et Coll. ad Com. Aud. Prov. et Syndicus G. I. S. Ser. Duc. Dom. Ven. Ag. Spectabili et Generoso Domino Andreae Marcello Potestati Grisignanae honorando et successoribus. Li chiarissimi Ser. Marco Marin,

Pietro da Mosto, e Gasparo Erizzo per Serenissima Signoria (**list 75 v:**) di Venezia degnissimi Avogadori di Comun Auditori, Provveditori e Sindaci Generali in I. S., avendo diligentemente veduto li Testimonj esaminati ad instantia degli uomini e Comunità di Grisignana sopra la giustificazione per loro dimandata nel primo suo Capo in materia del Pallù di mezzo, sopra il quale furono uditi gl. Intervenienti per essi uomini e Comunità in contradditorio al Magnifico Podestà di detto luogo di Grisignana, come nella Terminazione di SS. Sig. Clar. di 11. Luglio dell'istante appare, e ben considerate le deposizioni d'essi Testimonj trasmessele sotto sigillo, e Lettera del predetto Magnifico Podestà di 13. dell'istante, et demisse consideratis omnibus mature considerandis per le presenti suae hanno terminato, e statuito, che sia osservato, et eseguito quanto per detto primo Capitolo qui sottoscritto è statu richiesto, e supplicato, e così hanno concesso, e concedono a detti individui e Comunità quando in esso Capitolo si legge contiene, mandando al Magnifico Sig. Andrea Marcello Podestà di Grisignana, e successori, che debbano inviolabilmente osservar, ed eseguir la detta Terminatione sotto pena di Ducati 100 in caso di contrafazione d'esserli tolta, ed applicata per metà all'Arsenal di Venezia, e l'altra al Chia.º Podestà e Capitano di Capodistria, o alli Chiari, Sindici successori, e registrate restituir alli presentanti.

Primo li dicemo esser stato introdotto una corruttella per li Precessori Rettori, e Reggimenti, e seguita continuatis temporibus d'affittar il Pallù di mezzo per detti rettori a Forastieri, e dell'utilità di quello noi in tutto, e per tutto siamo stati privi d'alquanti anni in qua, e sin ora siamo nonostante il Statuto che dispone in tal materia a favor nostro et altre ragioni quali et tali sopra di ciò per il che le supplichiamo, accio dalli Successori Reggimenti non possiamo esser molestati terminar, che de caetero esso Pallù sia a beneplacito di questa Comunità goduto, e possesso per noi in Comun, e come Beni di Comun, ne possino li Magnifici Rettori contra la detta Terminatione affittar detto Pallù ad alcuno, ne privarne di quello. (**List 76 r:**) Latta, datta, et publicata fuit suprascripta Terminatio per antelatos Clar.º D. Advoc. et Sind. sedentes pro Tribunali ad jusredendo in Monasterio S. Dominici in Civitate Justinopoli die dominico 16. Junii 1566. Legente, et publicante me Laurentio Cognolino Nodaro ex Officio Sind. Cance ad criminalia. Praesentibus Ex D. Joseph Verona, et Do. Francisco Baldo testibus, et aliis quam plurimis.

Jdem Laurentius, qui supra Notarius et Cancellarius explicavit et in fidem publicavit et sigillavit.

(5) 1596. Die 26. Novembris

L'Illustrissimo Sig. Almore Tiepolo per la Serenissima Signoria di Venezia Capitano di Raspo, e G. D. esistente nella sua Camera cubiculare per render ragione, udite le parti infrascritte, idest li agenti della Sp. Comunità diGrisignana, dimandanti col suo Avvocato il laudo della loro contradizione fatta alla concessione, et investitura per Sua Signoria Illustissima de campi duecento nel Bosco detto il Pallù di Mezzo, come in quella per molte ragioni, et praecipue per esser esso luogo bosco riservato per l'inclita Città di Venezia per conto delle legne da fuoco, come appar per il Catastico esistente nel Clarissimo Ufficio delle Legne, e per molte licenze avute dal medesimo in diversi tempi di far i tagli ordinarij, maxime dell'anno 1591. et che oltre che non si può coltivare per le molte inondazioni dell'acque, senza danno grande del Fiume da una, e dell'altra Ivan Midnesich, Marco Baichin, e Pietro Marich della Villa di Vegliua (!) (8), dimandanti col suo Avvocato taglio di detta contradizione esser molte loro ragioni, et praecipue, perchè sebbene altre volte fosse stato bosco, al presente è tutto rovinato, e destrutto, che non si può in modo alcuno chiamar bosco (**list 76 v:**), essendovi di molto vacuo alla coltura, visto per la sua Signoria Illustrissima il luogo della differenza con l'occhio proprio, et avuta informazione in voce da Mes. Santin de Benetto Capitano della Valle, veduto il Statuto di detta Terra di Grisignana, e

considerate le cose degne di considerazione, invocato il nome di Cristo, dal qual procede ogni retto e buon giudizio ha sentenziando, laudata, e confermata la sudetta contradizione, come ben interposta, e per cosenguenza casate, et annullata la predetta connessione, et investitura con dichiarazione che chi ha speso abbia speso, et sic. Per la presente L. 124. Joannes Baptista Grisinius Notarius et Coadjutor Cancellarius Pinguenti extraxit et sigillavit.

(6)

1614. 10 Giugno in Pregadi

Che la Terminazione letta, fatta li 5. Gennaro prossimo passato del Dilletissimo Nostro Filippo Pasqualigo, mentre era Provveditor Generale in Dalmazia ed Albania, in proposito delle condennazioni pecuniarie, e perchè attorno di essa sia adempita la disposizione delle Leggi, che non erano eseguite sia per autorità di questo Consiglio approvata, e confermata in tutto, e per tutto come sta e giace con questo di più, che conforme alle medesime leggi gli stessi Rettori sotto tutte le pene contenute in essa Terminazione d'esser eseguite contro di loro, e contro li Cancellieri, ed altri Ministri, ne possino far in simili istanze sotto qualsivoglia pretesto, riserva alcuna di grazia, la qual Terminazione con la presente confermazione sia stampata, e mandata a tutti li Rettori, e Rappresentanti Nostri dell'Istria, Dalmazia ed Albania, perchè la faccino publicar, registrar, ed intimar dove, et a chi farà bisogno, e sia posta nelle commissioni de'loro successori per la loro intiera osservanza.

Segue la Terminazione

Noi Filippo Pasqualigo Procurator di S. Marco per la Serenissima Signoria di Venezia Provveditor Generale in Dalmazia, et Albania con Autorità Generale di Capitano di Mar per tutto il Golfo. Per molti ragionevoli rispetti, e specialmente perchè non deve aver il Giudice alcuna, ne (list 77 r:) anco minima ombra d'interesse nell'amministrazione della giustizia, ha più volte prudentissimamente deliberato Sua Serenità, che li suddetti Rappresentanti non possino aver porzione nelle condannazione pecuniarie, ma che vadino intieramente nelle Camere Fiscali, dove però non sono per privilegio applicate alle Comunità de luoghi, tutta via molti delli Rettori di questa Provincia hanno posto in uso di farsi da disposizione d'esse condanne pecuniarie, applicandole dove più li piace, senza che se ne possa render conto, e quello ch'è peggio, restano ben spesso convertite in uso particolare; onde oltre, che questi tali giudicano con interesse contro ogni ragione, ed equità, e contro la mente pubblica, ne segue anco che le Camere sono defraudate di tal dinaro non se ne ritrovando in alcuna per minima quantità, e però non potendosi con li tre ottavi d'esse condanne giusto le leggi tenir in conto i Palazzi dei suddetti Rettori, conviene, che vadino in ruina, o che siano riparati con altro dinaro pubblico.

Di più è stato anco introdotto, che dove le condanne sono applicate alla Comunità alcuni delli Rettori sotto diverse innovazioni se le fanno da esse Comunità donare per il tempo del loro Reggimento contro il suddetto fine, ed intenzione pubblica, disordini per tante conseguenze importantissimi, a quali non dovendosi punto differir di provveder in ogni miglior modo, terminiamo con l'autorità del Generalato Nostro istituimo, et ordiniamo, che di tutte le condannazioni pecuniarie, che si faranno de caetero per qualsivoglia causa nessuna eccettuata, non possino esser applicate, ne destinate a luoghi pii, a fabbriche pubbliche, o private, ne a qual si sia cosa, che dir, o imaginar si possa, ma venga detto semplicemente nell'istante, che siano contati in Camera giusto le leggi, e se nel luogo dove sarà il Rettor che farà la sentenza non ci fosse Camera, che siano contate nella Camera di quella Città, alla qual luogo sarà sottoposto. (List 77 v:).

Li Rettori, che contrafaranno siano tenuti a reintegrar le Camere di tutte le Summe con il doppio più per pena, e ne siano mandati debitori a Palazzo, e siano anco banditi per anni dieci dal maggior Consiglio.

Li Cancellieri, Nodari e Coadjutori o altri, che notassero diversamente caduno alla medesima pena di pagar nelle Camere l'amontar delle condanne, ed il

doppio più e di non poter per anni 20 esercitare in Cancellaria o altri Offizj, e carichi pubblici, e sieno obligati sotto le medesime pene tener una raspa a parte per registro delle sentenze suddette pecuniarie, acciò se ne possa sempre vedere il conto, il qual libro o raspa debba restar sempre nella Cancellaria, e subito seguite di simili condanne mandar nota autentica del nome del condannato, della summa medesima, e del giorno della sentenza alli scrivani, o altri Ministri deputati delle Camere li quali in un libro a parte debbano sotto le pene ut supra dar debito al condannato della summa della Sentenza per saldarlo poi all'incontro, quando egli manderà, o andará a contar il dinaro.

Non possino li denari delle condanne esser mossi da altri, ne in altro luogo, che nelle Camere come sopra, e con un bollettino del saldo di Camera sottoscritta dal Camerlengo siano depennate le condanne nella raspa suddetta. E li condannati, che ad altri, o altrove contassero tali dinari non s'intendano liberi dagli obblighi delle sentenze, ma incorsi nell'alternative di esse e possano, e debbano esser come debitori in ogni tempo astretti a far il pagamento. E non possa nell'avvenire alcuno delli Rettori d'Istria, Dalmazia, et Albania, al loro ritorno andar a Capello se non portassero una fede sottoscritta dal suo successore, e dal Camerlengo, e Ministro di Camera tutti con giuramento d'aver eseguito l'ordine suddetto, la qual fede deve esser firmata con l'incontro della Raspa, con il libro di Camera ordinato come sopra. (**List 78 r:**) Le Comunità veramente, che de caetero donaranno ad alcuno delli Rettori le condanne, che ad essi sono in qualsivoglia modo applicate s'intendano in perpetuo decadute, e prive di beneficio di dette condanne, le quali restar debbano come le altre applicate nella Serenissima Signoria, e la presente Terminazione sia mandata a tutti li Rettori suddetti, acciò la facciano subito publicar, intimar, e registrar dove, et a chi farà bisogno, e sia posta de caetero nelle comissioni de loro successori e sia, e s'intenda comessa la sua esecuzione, ed il castigo delli trasgresori con le pene suddette alli Provveditori Generali, Sindici, o altri Rappresentanti, che di tempo in tempo avessero superiorità nelle suddette Provincie sotto debito di Sacramento.

Data in Galia in Porto di Piran, li 5. Gennaro 1613.

Filippo, Pasqualigo Procurator, Provveditor Generale
Vettor Barbaro Segretario,

(7)

Francesco Basadona per Serenissima Signoria di Venezia Provveditor nell'Istria Hanno introdotto diversi Rettori di questa Provincia sotto pretesto, e nome di pene, che sogliono imponer ne Proclami da loro fatti pubblicare in diverse materie, e di straordinari penali l'appropriarsi il dinaro delle condanne pecuniarie, e per la prudentissima Terminazione Pasqualiga di 5. Gennaro 1613. acciò il Giudice non sia interessato nell'amministrazione della Giustizia devono niuna eccezzuata esser applicate alle Camere Fiscali, o alle Comunità de luoghi, a quali per privilegio sono concesse in rendizione così contraria all'ottimo, e giustissimo fine della mente publica, così pregiudiziale all'interesse di S. Serenità e delle Comunità, suddette, e di tante, altre perniciose conseguenze, che non deve per così ragionevoli rispetti esser tollerata più a lungo senza la dovuta, e conveniente previsione però con l'autorità, che tenemo dell'Excellentissimo Senato, terminiamo (**List 78 v:**) Che di tutte le condanne o siano fatte ad arbitrio de Giudici, o in virtù de Proclami, che anco fin'ora fossero stati publicati da presenti Rettori, o per disobbedienza de precetti penali, o che per qualsivoglia occasione venisse alcun Reo pecuniariamente condannato, la prode che da Rettori era ad arbitrio convertita a se medesimi sia, e debba esser intieramente, e con parole espresse applicata alle dette Camere, o Comunità giusto la forma della sottoscritta Terminazione.

Nelli Proclami introdotti, o altri ordini penali, che si faranno all'ingresso, e nel corso delli Reggimenti deva esser determinato, e specificato, che le pene

pecuniarie de trasgressori saranno applicate alle Camere, o Comunità sottoscritte e non ad arbitrio.

Li Rettori, Cancellieri, Notari e Coadjutori, che contrafaranno siano sottoposti a tutte le pene comprese nella precitata Terminazione, e li Giudici, Sindaci, Camerlenghi, Cancellieri di Comunità, o altri che sottoscrivessero le fedì al Rettore per andar a Capello, mentre non fosse stata intieramente eseguita la suddetta Terminazione Pasqualiga, od il presente ordine, siano tenuti reintegrar col proprio dinaro le Camere, o Comunità di tutta la summa delle condanne applicate diversamente col doppio più per pena, e siano privi des suo Consiglio, e di tutti gli altri carichi, ed offizj publici per anni venti continui.

E perchè è stato anco introdotto un'altra pessima corruttella di comprar dalli Rettori li scudi, ed altre cose con il denaro della Comunità, contravvenendo con questi politi pretesti al fine delle publiche comissioni, ordinamo. Che li Giudici, Sindaci, o altri agenti delle Comunità di questa Provincia, che per parte de loro Consigli, Colleggi, o in altra maniera comprassero essi scudi, o altro, e facessero alcun donativo, o concambio col suddetto dinaro, siano sottoposti a restar del proprio le spese, col doppio più per pena, e restino privi del loro Consiglio, e di tutti gli altri carichi, ed offizj publici per anni 20 continui, e li Cancellieri, Raggionati, o altri, che menassero simili partite, non posino per il medesimo tempo d'anni (list 79 r:) 20 esercitarsi in Cancellarie, o altri offizj, o carichi publici, e siano sottoposti a pagar l' amontar d'esse penè col doppio più per pena, riservandosi d'inquirire o procedere contro quelli, che sin'ora avessero trasgredita l'esecuzione dell'antedetta Terminazione.

Ed il presente ordine sia mandato a tutti li Rettori di questa Provincia, acciò sia pubblicato, registrato nelle Cancellarie delli Rettori di questa Provincia, e della Comunità per la sua inviolabile esecuzione, dovendo anco nelli Proclama ordinar, nel principio de Reggimenti esser publicata la Terminazione sopradetta col presente ordine Nostro, e registrata coi detti Proclama sotto le pene alli Ministri sopra dichiarate.

Data in Pirano li 30 Gennaio 1625. M. V.

Addi 28. Febbraro 1725. (!) (9) M. V.

Fu publicata la sudetta Terminazione ed ordine in Grisignana al luogo solito per Gasparo Prodan alla presenza di molte persone, prelegendo io Nicolo Angarano Vice Cancelliere di S. E.

(8)

Addi 13 Aprile 1636.

Congregato, e coadunato il spettabile ed onorando Consiglio delli Sp. Sigg. Cittadini di Grisignana nel Palazzo Pod. dell'illmo Sigr. Podestà e redotti alla presenza di S. Signoria Illustissima al No. di 23 non compresa la persona di S. Signoria Illma per trattar come segue

Fu letta, e posta la presente parte.

Per molti disordini, e litiggi, che per il passato sono stati, ed al presente sono per la concessione de mandati a Credito di questa Sp. Comunità soliti farsi a richiesta d'ognuno con semplice sottoscrizione dell'illustrissimo Sigr. Podestà di questo luogo, difficilmente scoprendosi il legittimo credito. Avendo ciò preveduto l'illmo Sig^r Girolamo Battaja, ora degnissimo Podestà di Grisignana, e suo Territorio con gran detrimento, e pregiudizio di questa povera, e pupilla Comunità, fatto prima capo colli (list 79 v:) Spettabili Siggri Provveditori non parendoli giusto, che così a richiesta comune sia esborsato il suo proprio, propone l'infrascritta parte.

Che de caetero non s'intenda autentico niun mandato per qual si voglia causa a cadauno concesso, se non sarà sottoscritto dall'illmo Sigr Podestà giusto l'ordinario, e dalli Sp. Siggri Provveditori che pro tempore saranno, e bollati col sigillo di S. Marco, e non sapendo detti Provveditori scrivere si facci a nome loro sottoscrivere, o almeno di propria mano quelli segnare, se

non tutti due, almeno uno di loro, con obbligo poi alli detti Provveditori nelli conti del maneggio della sua carica cadauno di loro, cioè per quelli mandati che avranno sottoscritti, o segnati di lasciar distintamente notato nel Libro della Magnifica Comunità, il che è la causa della concession di mandati, sotto di loro concessi, esponendo minutamente sopra ognuno di quelli la causa del debito di detta Comunità, per la quale sarà stato contato il dinaro, e se dal Cancelliere d'essa Sp. Comunità fosse stato contato dinari di ragione d'essa, a niuno senza il mandato con le sudette cauzione esposte non li debba esser fatto altrimenti buono, ma debba del suo a pieno reintegrare la detta Sp. Comunità. Dovendo esser la presente parte ad ogni Cancelliere, che pro tempore sarà registrata sotto la sua locazione, acciò in ogni occorrenza non possa pretender ignoranza, ciò tutto per divertire ogni sinistro che potesse intervenire intendendo sempre S. Signoria Ill^{ma} aver ciò operato ad ogni buon fine, e paferno amore, come a buono, et integerrimo Rappresentante si conviene.

Letta e ballotata la presente parte ebbe No. 24 balle in favore, contra No 2 e passò.

Franciscus Merzarius Cancellarius Praetorius
Grisignanae.

L'Ill^{mo} Sigr Alvise Pisani per la Serenissima Signoria di Venezia Podestà e Capitano di Capodistria (**list 80 r:**) e suo Distreta e G. D. (10) nella materia di Comunità, Scuole, e fondaci di quella Provincia, intesa l'istanza fattale da Domino Antonia Maliacenich Provveditor e difensor della Comunità di Grisignana, dimandante dover esser da S. Signoria Ill^{ma} decretata, e confermata la suddetta parte ballotata, e presa nel Consiglio di detta Terra sotto il di 13. del corrente, veduta, e maturamente considerata essa parte, concernentela conservazione degli interessi della stessa Comunità, ha con ogni miglior modo per zelo del publico servizio quella laudata, approvata, e decretata, imponendo a cadauno la pontual esecuzione della medesima.
Justinopoli die 21 Aprilis 1636.

Alvise Pisani Podestà e Capitano G. D.
Cancellarius Pretorius sub dt. (11) Mand.

(9)

Conoscendo L'Il^{mo}, ed Ecc^{mo} Sigr Girolamo Bragadin Inquisitor nell'Istria la distruzione de publici luoghi, proveniendo da disordini, ed abusi, introdotti nelli publici maneggi, o che volendo provvedere con l'autorità che tiene dall' Ecc^{mo} Senato, termina, e decreta, ut infra.

Che de caetero il Consiglio di questa terra di Grisignana debba eleger un Cancelliere di Comun, qual abbia obbligo a scriver tanto ne libri del Fontaco, e Comunità, quanto delle Scuole, con la ricognizione, che qui sotto sarà dichiarita senza obbligo di contumacia.

Che detto Cancelliere star debba un'anno nella Carica, e possa esser anco quando sarà stimato sufficiente conservato con i due terzi delle Balle, ed aver deva il Salario dalla Comunità Ducati 10 all'anno, e dalle Scuole, quello, che le scuole stesse solevano contribuir a Scrivani, come è obbligo a detto Cancelliere di (**list 80 v:**) Comun di far le fedi di Sanità, restando perciò sospeso il dar per detta causa alcun salario a Deputati della Sanità, o a chi si sia per il far delle fedi.

Che detto Cancelliere deva girar la scrittura del Fontaco, e quella ben tener, come anco quella del'Entrate della Comunità, e delle Scuole.

Che il Cancelliere di Comun otto giorni inanzi, che si dovrà far la dispensa de grani, o dinaro del Fontaco debba far un publico Proclama per incitar tutti gli abitanti e Territoriali a darsi in nota di quanto ricercheranno in dispensa per sustentamento delle lor case, il che fatto abbia obbligo esso Cancelliere di presentar la detta nota all'Il^{mo} Sigr Podestà, alli Giudici, e alli Provveditori della Terra, acciò essi in loro coscienza stabiliscano quanto si

dovrà dar a cadauno in dispensa si di dinaro, o formento, purchè cadauno non ecceda un staro di frumento per capo di Famiglia, e Lire dodici di dinaro, e liquidata la detta Summa, o polizza, quella debba esser ballotata nel Consiglio e poi sottoscritta dall'Ilmo Sigr Podestà e da uno de Giudici almeno, dopo registrata dal Cancelliere di Comun nel Libro del Fontaco, e poi consegnata al Fonticaro, il quale conforme la medesima sia obligato far la dispensa, avvertendo di cautelarsi con Pieggiarie sufficienti, perchè egli sarà sempre sottoposto alla riscossione, che non facendola sarà lui, e suoi Pieggi in ogni tempo obligati in pena al Fonticaro, che dispensasse in altra maniera della sopra dichiarita di Ducati 25 la metà applicata al Fontaco, e l'altra al publico Rappresentante.

Che il Cancelliere di Comun per il detto impiego oltre il Salario sopraccenato abbia d'aver un soldo per ogni nome, ch'avrà il beneficio della dispensa d' essergli corrisposto da particolari, e non dal Fontaco.

Che il Fonticaro sia obligato ogni anno otto giorni dopo finita la carica far il saldo (list 81 r:) della sua amministrazione, e non facendolo sia stretto lui, e suoi Pieggi a farlo con vinti per cento di pena.

Che il publico Rappresentante al tempo che si dovrà far il saldo tanto del Fontico quanto delle Comunità, e Scuole possa farsi portar i Libri nel Palazzo, ed ivi rivederli a suo piacimento nel corso d'un mese, qual passato debba il Cancelliere di Comun di nuovo riceverli per esser lui obligato a renderne conto de Libri stessi.

Che il Fonticaro non possa, ne deva dar alcuna forma di Frumento o dinaro ad imprestito ad alcun Rappresentante, nemeno a Ministri in pena di risarcir del proprio, e di Lire cento par cadauna volta, che contrafacesse applicata al Fontaco, e lo stesso s'intenda delli Gastaldi delle Scuole, Procuratori e Camerlenghi della Comunità.

Che non sii alcuno, che ardisca tagliar legne ne boschi della Comunità, Prati, in pena di L. 25 per cadauna volta, oltre il pagamento del dinaro, giusto la stima, che sarà fatta.

Che de castero non possa esser astretto alcuno, che non sappia legger, ne scriver ad accettar la carica di Fonticaro con pena, ma sii in suo arbitrio quello, che non saprà scriver, ne Legger per levar l'occasione a quelli, che non sanno scrivere di dire, che gli intachi procedono dala loro ignoranza, e d'aver convenuto per necessità valersi d'altri.

Che il Cancelliere di Comun nel termine di mesi due abbia l'obbligo d'inventariar tutti e cadauni beni di ragione della Comunità, entrate, o Livelli ne libri della medesima, e così l'entrate, livelli, affitti, et altro delle Scuole in cadaun Libro delle medesime.

Che dal Publico Rappresentante non possa esser impedita l'estrazione di quell'entrate, che qualsivoglia abitante in questa Provincia raccogliesse sopra questo Territorio, mentre le medesime le condurrà nel luogo dove avrà il suo (List 81 v:) Domicilio.

Data, e publicata in Grisignana 28. Luglio 1651

Girolamo Bragadin, Inquisitor

Anibal Thebaldus Advocatus Communis Not.

(10)

1662. Addi primo Maggio ricevute l'infrascritte Ducali con le parti in quelle. Quali viste dall'Ilmo Sigr Podestà ha commesso le sue esecuzioni.

Dominicus Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum Nobili et Sapienti Viro Georgio Semitecolo de suo Mandato Potestati Grisignanae fidelis dilecto salutem et dilectionis affectum. A divertimento de gravi disordini, che posson esser stati introdotti a publico pregiudicio in aggiunta a precedenti Decreti del maggior Consiglio siamo devenuti col Senato alla deliberazione, che con la copia delli stessi Decreti riceverete con le presenti: Vi commetemo col medesimo Senato di farli publicar in cotesta Terra e d'eseguirli puntualmente, facendo che a notizia anco de vostri successori siano registrate in codesta

Cancellaria, mentre se in minima parte fosse trasgredito in alcun tempo, sarà irremissibilmente mandato all'esecuzione, quanto in essi Capitoli, e Parte si contiene, dovrete parimenti partecipar il contenuto loro a cotesti Deputati, o Sindici, acciò essi pure li facciano registrar ove servirà a notizia de successori loro, avvertendoli, che non adempindo intieramente i loro incarichi incoreranno nelle pene espresse nelli stessi Decreti. La vostra virtù, che pienamente conosce quanto rilevi la materia, ben saprà eseguire questa risoluta volontà publica, portandosi aviso, della ricevuta delle presenti, della pubblicazione, che vi mandamo, e del registro, che d'essi ne sarà seguito. E perchè li 11. del Gennaro passato vi fu trasmessa deliberazione del Senato, con cui veniva rigorosamente proibito il potersi esigere alcuna memoria stabile ad alcun Rettore, con obligazione a voi di farla eseguire, e registrar in cote sta Cancellaria per (list 82 r:) notizia di successori, non essendosi veduto sin ora alcuna risposta della ricevuta, ed esecuzione d'essi. V'incarichiamo a portarla con sollecitudine.

Data in Nostro Ducali Palatio die 12. Aprilis Indictione 15. 1662.

Angelo Nicolosi Segretario

(Tergo) Nobili, et Sapienti Viro Georgio Semitecolo Potestati
Grisignanae.

Addi primo Maggio 1662.

Furono pubblicate le sopradette Ducali al luogo solito molti presenti et precipue Mes. Battista d'Augustinis, e Domino Zanetto Torcello Testimonj.
1662. 12. Aprile in Pregadi

Presentandosi, che non bene vengono eseguite tante publiche deliberazioni in varj tempi stabilite, e specialmente gli anni 1647. 27 Settembre, e 1653. 31. Agosto, che obbligano i Rettori della Città, Fortezze, Terre, e Castelli dello Stato nostro a fermarsi continuamente per tutto, il corso prescrittogli dalle Commissioni nei luoghi alla lor custodia raccomandati, conviene non meno per publico rilevante servizio, che per consolazione de Sudditi, che la prudenza del Stato vada prescrivendo aggiustanti forme a fin, che siano inviolabilmente eseguiti tanti Decreti, e restino insieme svelte le radici agli inconvenienti, che di qualsisia natura fossero stati introdotti. Però l'andera parte, che fiano insieme con la presente trasmesse a tutti li Rettori della Città, Fortezze, Terre e Castelli dello Stato nostro da Terra e da Mar li Capitoli delle parti sopradette 1647. e 1653. a fin, che sia da loro intieramente eseguito quanto in esse si contiene con espresso efficacissimo incarico di farle registrar nelle loro Cancellarie a chiara intelligenza de'successori, e ne sia parimenti ingiunto obbligo di partecipar il contenuto delli stessi Capitoli, e presenti parti delli Deputati, o Sindici delle medesime Città, Fortezze, Terre, e Castelli, facendo, che da essi pure siino fatte registrar, ove occorre, a notizia de successori loro.

E per la più certa esecuzione di quanto è predetto sia pure la presente trasmessa (list 82 v:) con li Capitoli sopraccenati all'Inquisitor Erizzo, a fine, che faccia pubblicare ad universal notizia in tutte le Città, Fortezze, Terre, e Castelli di S. S. (12) con incarico d'assicurarsi, che siano stati registrati in ogni luogo, onde non possa in alcun tempo, non meno da Rettori, che da deputati, o Sindici esserne pretesa ignoranza.

Siano ricercati i Capi del Consiglio Nostri di Xci a riflettere con la loro prudenza all'importanza della materia, ed a prender quelle deliberazioni, che li pareranno più conferenti al publico servizio, anco col raccomandandar questo grave negozio al Supremo Magistrato con la più profonda segretezza con i inquisizione continuata voglia tenere in freno ognuno, ed a far prestar intiera puntualissima obbedienza a tanti publici Decreti, e siano parimente eccitati li medesimo Capi a ricever denunce secrete in questa materia, facendo publicar a tal fine proclami con promesse di quei premj a denuncianti, che saranno tenuti secretissimi, oltre gli espressi nei Decreti del Maggior Consiglio, che conosceranno più propij, perchè in ogni modo si venga in luce delle trans-

gressioni, che fossero commesse, e con l'esemplar castigo di delinquenti si possa troncar il fillo a così perniciosi abusi, non possino in avvenire sotto qualsivà immaginabil colore o pretesto niuno ecettuato concedersi col Senato a Rettori, Provveditori, o Castellani Licenze di partire per alcun tempo dalle Città Fortezze, Terre, o Castelli a loro raccomandati, sotto pena al Savio di Settimana, che proponesse simili licenze di Ducati 1000 B. V. da esserli tolta da ogniuno del Collegio Nostro senza altro Consiglio, della qual pena non possa esser fatta grazia ad alcuno se non colli quarti del Collegio medesimo, e del Senato del 150 in sù.

Quelli, che con le stretze stabilite dalle parti del Maggior Consiglio ottenessero dal medesimo Licenza di partire in qualche tempo da Reggimenti predetti o (**list 83 r:**) per curarsi da indisposizioni, o per altro siano obbligati imediate, spirato il termine concessogli di far ritorno alle loro cariche, e non facendolo con tutta pontualità s'intendino ipso facto incorsi nelle pene, come se avessero abbandonati li Reggimenti.

Francesco Girardi Nodaro Ducale.

(11)

Copia del contenuto in parte del Serenissimo Maggior Consiglio addi 26. Settembre 1647.

Quelli, che partisero senza precedente licenza di questo Consiglio da Reggimento così da Terra, come da Mar siano privi per anni dieci continui d'ogni Officio, Reggimento, Consiglio, o qualsivà altro carico ch'è con pena niuno ecettuato, e di venire in questo Consiglio, di che ne sia fatta nota dal Secretario alle voci nel Libro a questo deputato, ed oltre di ciò di perder il Reggimento, ch'è avessero abbandonato, e sia fatta elezione in suo loco, e perchè la Signoria Nostra non resti all'oscuro di tali transgressioni, sieno strettamente incaricati li Rettori Collega, ove ne saranno, notificare imediate la partenza di quello, e quelli, che si fossero absentati senza la permissione di questo Consiglio sotto la pena di sopra espressa, et ove non fossero Rettori Collega sieno obligati li Deputati di tutte le Città, Terre, e Luoghi del Stato Nostro da Terra, e da mar, darne subito notizia alla medesima Signoria Nostra della partenza di quel Rettore, che non avesse avuta la licenza in pena d'esser banditi dal luogo ove fossero per anni cinque, potendo ogn'uno denunciare alla Signoria Nostra tali inobbedienti qual oltre l'esser tenuto secretissimo conseguir debba Ducati 100 delli Beni Trasgressori se ne saranno, se non delli dinari della Signoria Nostra.

Zuane Cleva Cancelliere Pretorio di Grisignana
de mandato (**List 83 v:**)

(12) Copia

L'Ill^{mo}, ed Ecc^{mo} Sigr Giovanni Foscarini per la Serenissima Repubblica di Venezia Podestà e Capitano di Capodistria e sua Giurisdizione nella presente materia (G(enerale) D(efinitore) dell'Ecc^{mo} Senato, avendo avuto motivo con l' occasione della visita fatta per la Provincia di regolare li gravissimi disordini, ed inconvenienti, che corrono in materia di Scuole, Fontici e Comunità, nella Terra di Grisignana, dopo i più maturi riflessi intende con risoluta mano di pari compenso. Esercitando però la facoltà impartitale(!) dalla publica Autorità, ordina, e comanda l'esecuzione de Capitoli infrascritti 1. Che non possa esser confermato Gastaldo alcuno dopo l'impiego d'un anno, quando non preceda la parte de Confratelli, e che sia decretata da questa carica, nel che non possano in alcun modo ingerirsi gl'Ill^{mi} Rettori, che saranno pro tempore; ne il Padre possa succedere al Figlio, il Figlio al Padre, il Fratello all'altro, e meno il Germano di sangue e succedendo diversamente s'intenda tutto nullo, o di niun valore, oltrechè li Gastaldi inobbedienti s'intenderanno incorsi imediate nella pena di Ducati cinque per ogni volta, che s'intenda applicata (a) quell'Ill^{mo} Sigr Podestà.
2. do. Che tutti quelli, che pagassero pro sopra animali pecorini e bovini, in dinaro, lana, Formaglio, o altro, debbano presentar nelle mani del Can-

cellier di Comun con distinzione la nota di quello pagassero per qual summa, e da quanto tempo per esser poi nel termine di giorni quindici dopo la pubblicazione degli ordini presenti rassegnate esse note del suddetto Cancelliere in mano di Sua Eccellenza per quei compensi, che saranno creduti proprij, e quando sia conosciuto giusto saranno pur liberati da tali aggravj.

3-to. Introdottasi poi la dannata liberta di concedersi dalle Scuole danari, o beni a Livello con semplice parte de Confratelli, ordina Sua Eccellenza che in avvenire non possano succedere simili concessioni, se prima la parte non sia decretata da questa Carica, previe idonee pieggiare d'esser pur approvate con parte di quel Capitolo, e quelli (**list 84 r.:**) che avessero beni, o danaro a Livello, come sopra, e fosse spirato il tempo siano tenuti dar nove Pieggiarie, e di confermarle per esser tutto approvato con Decreto di questa Carica.

4-to. Li disordini però, che corressero, come di sopra, abbino tutti ad esser regolati nel termine di mesi uno prossimo e venendo mancato da Gastaldi di far i passi necessari, cadano in pena di Ducati 2 applicati a guell'Ilmo Sigr Podestà, e trovandosi alcun livellario renitente all'obbedienze, sia immediate spogliato del possesso de Beni, ed obbligato all'affrancazione del dinaro coll'esecuzioni più summarie, oltrechè sarà criminalmente corretto.

5-to. Che tutti quelj che posedono beni arativi, e contribuissero la settima misura, devano presentar avanti Sua Eccellenza il fondamento del possesso con le note della quantità, e valuta de Beni per le proprie deliberazioni.

6-to. Che non possa esser eletto per Fonticaro, e Camerlengo quando non sappia leggere, e scrivere, e far conti, e quando seguisse l'elezione in persone mancanti di tali requisiti, s'intenda nulla ipso facto tal elezione.

7-mo. Che non possano esser levate Bolete de pagamenti, che dovessero esser fatti dal Fontaco, o Comunità, se non dal Cancelliere di Comun con la specificazione della qualità del credito, e che siano sottoscritte dal Pubblico Rappresentante, e da chi altri s'aspettasse, quali bolette dovranno esser pagate quelle del Fontaco, da chi s'aspetta, e quelle di Comunità dal Camerlengo, e di tempo in tempo, che saranno pagate, dovranno esser registrate dal predetto Cancelliere di Comun nel publico Libro, e conservate dal Camerlengo per propria cauzione, non dovendo esser pagate, ne bonificate, a chi le pagasse in pena di pagar dal proprio.

8-vo. Che il Cancelliere Pretorio sia tenuto di volta in volta Dar la nota dell'acuse, e condanne spettanti alla Comunità, al Cancellier di Comun per poter appostar debitori i Camerlenghi, che sono tenuti far le riscossioni, de quali il Cancelliere Pretorio non dovrà (**list 84 v.:**) aver alcuna ingerenza.

9-no. Che li Conduttori de Dazj siano ogni anno separatamente appostati debitori nel Pubblico Libro con dichiarazione del tempo, e di quanto dovranno pagare, e di contamenti gli dovrà esser girato all'incontro il Credito dal Cancellier di Comun.

10-mo. Che tutte le deliberazioni d'affitti de Boschi, escavazioni de fossi e di Terreni arativi ragione della Comunità siano fatte al publico Incanto, e dal Cancelliere di Comun sia con distinta dichiarazione appostato debitore ciascuno nel publico Libro del Camerlengo con le condizioni delle deliberazioni, e di quanto dovranno pagare, e de tempi, ne quali caderanno le Rate col registro d'esser affittanze, ne in ciò pure il Cancelliere Pretorio aver debba ingerenza alcuna.

11-mo. Non possa il Cancelliere di Comun girar alcuna partita a debito, e credito così de Gastaldi per quello riguarda le Scuole, e così per quello concerne il Fontaco e Comunità, se non saranno in tutte le sue parti intieramente obbediti gli ordini premessi in pena della privazione del carico, e d'esser corretti criminalmente.

E siano gli ordini presenti accompagnati con lettere publiche all'Illustrissimo Signor Podestà di Grisignana, per la pubblicazione, e registro dove occoresse per la loro osservanza.

Capodistria 10. Settembre 1707.

Domenica 23 Ottobre 1707. Grisignana

Furono publicati gli ordini soprascritti sotto la pubblica Loggia, premesso il suono di Campana per Gregorio Stanich ViceComandador prelegendo il Sigr Antonio Vidali Cancelliere Pretorio, molti presenti, et ascoltanti, in fede etc.

(13) Copia tratta dal Libro Consigli a Carte 146

Il Capitolo 103 di questa Legge Municipale ingiunge a tutti quelli, che vogliono scrivere di propria mano il loro Testamento di presentarlo nel tempo, e con l'ordine in esso Capitolo firmato nell'Offizio di questa Cancellaria serrato, e sigillato, dove star debba riposto in una Cassa a questo effetto solamente deputata sino dopo la morte del (Ilist 85 r:) Testatore, altrimenti sia di niun valore. Questa Legge, che nel suo nascere sarà stata forse utile, ora per le circostanze presenti pone a repentaglio lo stato delle Famiglie, ed i loro interessi, poichè nella Cancellaria, ch'è ridotta in stato rovinoso, e cadente non vi è la Cassa, ove potersi conservare li Testamenti, che venissero presentati, ne a ricordo delli più vecchi suoi Abitanti mai esistete. Li volumi, e Carte della Cancellaria depositi inviolabili, ridotti quasi squarciati dalli passati Ministri, e mal tenuti, offrono una dolente vista Il Libro, in cui erano uniti li Testamenti publicati non si trova più, come anco quelli chiusi, che erano tenuti in un colto del Banco della Cancellaria, il quale da Cancellieri antepassati rotto, e consumato sono svaniti e molti atti, e sentenze di tempi non tanto lontani non si ritrovano. Oggetti cottanto serj ed interessanti nella materia, di cui si tratta, eccitano tutta l'attenzione delli Spettabili Signori Provveditori attuali ad accorrerci, e procurare di riparare alli pregiudizj, e conseguenze dolorose, che possono derivare da tali disordini. Assistiti dal Capitolo 158, pure di questo Municipio, che riserva facultà al Consiglio Nostro in ogni tempo di poter aggiungere, e formar Capitoli nuovi a beneficio, e regola degli Abitanti Nostri, e per cui sono in diritto di poter proporre ciò, che può confluire agli oggetti contemplati.

Però l'andara parte posta dalli medesimi Spettabili Signori Provveditori Attuali, che da qui in poi tutti gli Abitanti di questa Terra, Territorio e Giurisdizione che scriveranno il loro Testamento di propria mano possono presentarlo, e consegnarlo a cadauno de publici Nodari approvati, che esistessero in questa Terra, e Giurisdizione con le formalità, ed ordine de Capitoli 103 dalle Leggi stabilite, li quali Nodari puono per il Capitolo 46 pure di questa Statutaria Legge esercitar liberamente l'offizio del Notariato.

E sieno li Testamenti come sopra presentati negli atti delli Nodari pienamente (Ilist 85 v:) validi, come si pratica da per tutto etiam nella Serenissima Dominante, e riportino in ogni tempo la loro intiera esecuzione in tutto, ed in ogni loro parte, ed in aggiunta s'intenderà espressamente che oltre il modo de Testamenti ordinato da queste Leggi, possono li Sudditi di questa Terra, e Territorio e sua Giurisdizione far scrivere la loro ultima volontà per mano confidente non contemplata dalle leggi medesime, e che presentar la possono a cadaun de Nodari suddetti col'ordine, e metodo dal Capitolo 103 ordinato, e dalle Leggi in tal proposito disposti, e vagliano detti Testamenti pienamente, e riportino la sua esecuzione in tutto.

E la presente presa che sarà dovrà eser rassegnata all'Ill^{mo} ed Ecc^{mo} Sigr Podestà e Capitano di Capodistria G(eneral) D(efinitor) per la sua approvazione, e posta alla ballottazione ebbe voti Pro 32 Contra 4 e fu presa.

Addi 7 Maggio 1792. Parenzo in Visita.

L'Ill^{mo} ed Ecc^{mo} Sigr Podestà e Capitano G. D. veduta la parte presa con la pluralità de voti il di 26. Febbraro passato nel Consiglio di Grisignana tendente a stabilire le più vevoli providenze nella materia de Testamenti, e trovandola appoggiata alle Leggi Statutarie di quella Terra, ha però l'Eccelesza Sua decretando approvata la parte stessa, sic mandans.

(14) Copia tratta dal Libro Consiglio a Carte 142.

Il Capitolo 27 di questo Municipio, che tratta della Ricupera che li Parenti, e Collaterali, che vorranno ricuperare, tenuti sieno nel termine delle Stride depositar nella Cancellaria Pretoria tutto dinaro contenuto nell'Istromenti

e spese. Ridota ora la Cancellaria Pretoria quasi cadente, e mal sicura, ne essendovi in essa scrigno da custodir li Depositi, che venissero fatti: Trova opportuno (list 86 r:) questo Consiglio di riparare agli inconvenienti accaduti, e che potessero accadere, e porre in sicuro l'interesse di questi Sudditi. Valendosi perciò della facoltà riservatasi col Capitolo 158 dello Statuto di poter regular, ed aggiunger nuovi Capitoli. Però l'andera Parte posta dalli Spettabili Sigr Provveditori Attuali, che da qui inanzi tutti quelli, che vorranno esercitar il jus del congruo, e pretendessero ricuperare beni stabili venduti a tenor delle leggi possino far li Depositi per dette ricupere, o altre emergenze nello Scrigno di questo publico Fontaco, e sia obbligato il Fonticaro pro tempore ricevere, e custodire essi depositi, annotando gli atti competenti nell'Offizio Pretorio, e la presente presa, che sarà dovrà esser rassegnata per la sua approvazione e Letta al Spettabile Consiglio, e posta alla Ballottazione ebbe voti Pro 32, Contra 5 fu presa. Il Capitolo 2-do di questo Municipio, che li giorni ne quali li publici Eccmi Rappresentanti dovessero render ragione fossero solamente il Lunedì, ed li Sabato. Aggiunge anco, che potessero essi Publici Rappresentanti se nelli predetti giorni fosse Festa, ovvero fossero impediti, che potessero render ragione il Martedì immediate susseguente ovvero il Venerdì precedente, facendo ciò proclamar alli luoghi soliti per publico suo Ministro. Una tale aggiunta fattasi ora delusoria del Capitolo 15 della Legge, che stabilisce le Feste, e giorni Feriali, e della parte di questo Consiglio 27. Dicembre 1779. regolative le Ferie approvative, è di aggravio a questi poveri sudditi, che non sempre consci delle destinazioni soggiaciono a spese, che scanserebbero. Per porre riparro a tali disordini servendosi questo Consiglio della facoltà riservatasi col Capitolo 158. di questo Municipio per beneficio, e regola di questi Abitanti, ed anco a minor incomodo de Publici Rappresentanti.

L'andera Parte posta dalli Spettabili Signori Provveditori Attuali, che in avvenire succedendo nelle giornate di Lunedì, e Sabbato giorni Feriali abbracciate dalla legge (list 86 v:) al Capitolo 15. e dalla parte 27. Dicembre 1779. siano le Udienze riportate al Lunedì, o Sabbato susseguente e non altrimenti. E la presente presa, che sarà dovrà esser assoggettata per la sua approvazione, e letta al Spettabile Consiglio e posta alla Ballottazione ebbe voti Pro 33, Contra 4 fu presa.

Addi 4. Dicembre 1790. Capodistria.

L'Illmo Eccmo Podestà e Capitano G. D. vedute, e lette le due Parti prese nel Spettabile Consiglio della Terra di Grisignana sotto il giorno 5. Agosto prossimo pasato accompagnate all' Eccellenza Sua con ant. Lettere di questo Nobil Uomo Rappresentante de di 30. suddetto Novembre implorante a nome di quei Spettabil Provveditori e Capi Rappresentanti la Comunità antedetta con una delle quali vengono regolate le Ferie di questo Foro, e con l'altro restò provisto alla sicurezza de depositi, che fossero per fare gli Abitanti della Terra medesima all'occasione d'eseguire il jus del congruo, e altre emergenze, e come nelle Parti medesime, che con sodi, ed assenati provvedimenti, li riscontemo emanate, ha perciò detto Eccmo coll'Autorità della sua Carica Delegata ritrovandole consone al sentimento delle leggi approvando decretate le medesime in tutte le loro parti, come stano, e giaciono, onde abbiano in ogni tempo a riportare l'inviolabile sua esecuzione, sic mandans.

Vincenzo Corner Podestà e Capitano G. D.

Antonio Gregorina Cancelliere Pretorio

(15) Copia tratta dal Libro Consigli a Carte 108 tergo
27. Settembre 1779. In Consiglio di Grisignana

Col Capitolo 158. della legge Nostra Municipale questo spettabile Consiglio si è riservata la facoltà in ogni tempo di aggiungere, e formar nuovi Capitoli alla detta Legge per beneficio, e regola degli Abitanti Nostri. Non essendo

dunque stato abbastanza provveduto col Capitolo XIV. di essa Legge alle Ferie, e giorni Feriali ne quali (Iist 87 r:) cessar deve lo strepito Forense, e riuscindo ora incomodo, e ristretto quello specialmente per la raccolta de Grani, e delle Vindemie anco per le alterazioni delle stagioni, trova opportuno questo Consiglio uniformandosi ad altri luoghi dela Provincia, di stabilire a comodo, e beneficio degli Abitanti suddeti l'infrascritte ordinazioni. Però L' andera parte, posta dalli Spettabili Signori Provveditori attuali che de qui inanzi le Ferie delle feste di Resurrezione, principiar debbano otto giorni avanti le feste, ed otto giorni dopo; quelli cadenti al tempo delle raccolte de Grani incominciar abbiano il giorno di S. Giovanni Battista 24. Giugno e terminar li primo Agosto; quelle poi delle Vindemie abbiano principiare il giorno di S. Mattio Apostolo 21. Settembre, e terminare il giorno de morti che sarà li 2 Novembre, e così li ultimi otto giorni di Carnevale, nonchè le Feste, che si osservano nel Palazzo Veneto s'intenderrano sempre giorni Feriali, oltre quelle prescritte nel Capitolo XIV suddetto. Letta al Spettabile Consiglio e posta alla ballottazione ebbe voti Pro 28 Contra 5 e fu presa.

14. Settembre 1782. Capodistria.

L'Ill^{mo} ed Ecc^{mo} Sigr podestà e Capitano G. D. osservata la soprascritta Parte, presa colla pluralità de voti sin sotto li 27 Dicembre 1779. nello Spettabile Consiglio de Cittadini di Grisignana, regolativa il Capitolo XIV della loro Statutaria Legge, perciò che riguarda le giornate Feriali da esser per lo inanzi osservate in quel Foro Civile, nel modo, e forma in detta Parte accennate a comodo di quei Abitanti, e riconoscendosi dall'Eccellenza Sua opportuna, e corrispondente alle attuali circostanze presenti la sistematica regolazione predetta ha quella colla sua Autorità Delegata decretando approvata per l'effetto, che riportar abbia in tutto e per tutto la piena sua esecuzione, sic mandans.

Galeazzo Antelmi Podestà e Capitano G. D.
Vettor Macri Cancelliere Pretorio Pref.

(Iist 87 v:)

(16)

Editto (13)

In Nome di Sua Maesta Cesarea Regia Apostolica l'Imperatore Nostro Graziosissimo Sovrano Resta nel più forte comandato

Primo. Che ciascun habitante di questa Terra in dovuta esecuzione del Capitolo 144. del Statuto Municipale della medesima obbligato, e tenuto sia in ogni giorno di Sabato far pubblicamente spazzare via l' imondizie della strada, o via publica dinanzi la rispettiva sua abitazione, e contrafacendo incorrerà nella pena di L. 6 da essergli levate summariamente ciascuna volta di contrafazione, e disposta a beneficio di questa Casa Comunitativa, ne dovrà sotto la pena stessa veruno gettar sulle strade acque sporche, ne qualsivoglia altra imundizia, che imaginar si possa, ne per modo alcuno.

2-do. In conseguenza al suddetto Articolo primo non sarà lecito a chi esser si voglia il far qualsisia deposito di concime, ne di altre sporche materie allo scoperto nelle pubbliche strade ne in poca, ne in molta quantità, nelle quali non dovrà neppure chiunque esser si voglia far penetrare, o discendere in qualunque modo scolatzie d'imondizie, o d'altre sporcizie pena come nell' articolo primo, o di altre ad arbitrio a seconda della transgressione.

3-zo. Non sarà lecito da qui in poi a chi esser si voglia il lasciar vagare per le contrade di questa Terra li propj animali suini, li quali dovranno esser tenuti rinchiusi nei rispettivi Recinti per promuovere la polizia interna della Terra suddetta in pena per ogni animale predeto, che vagasse per queste contrade di L. 12.

Ottenuto, che abbia il presente Editto la dovuta sua approvazione dalla Cesareo (Iist 88 v:) Regia Direzione Politica di Capodistria dovrà essere publi-

cato, ed affisso in questa Terra, non che dal Reverendo Parroco dall'Altare in idioma Illirico per la comune intelligenza, ed inviolabile sua esecuzione, sic mandans.

Giovanni Battista Spinotti sup(eriore) Pol(iti)co Locale
 Per la Cesarea Regia Superiorità Locale
 Alberto Girolamo Borsetti Cancelliere

12. Agosto 1800. Approvato dalla Cesareo Regia Direzione Politica di Capodistria con odierno suo Decreto al No. 1003 perchè abbia a valere in questa Località per sua legge positiva, la cui osservanza concilii la decenza del Paese, e la salute de suoi Abitanti.

24. Agosto publicò in Grisignana sotto la publica Loggia Presenti fra molti altri Antonio Zuanelli q. Antonio, e Giacomo Daris q Nicolo e publicò pure dall'altare Reverendo Parroco.

Alberto Girolamo Borsetti c. r. Cancelliere.

(Na unutrašnjoj strani meke omotnice, na kraju knjige, napisana je, istim rukopisom kojim je napisan prijepis cijelog groznjanskog statuta, ova primjedba:)

Primo Agosto 1805 Grisignana. Ho finito copiare, io sottoscritto il presente Statuto, cioè due Mesi dopo d'essermi restituito dalla Città di Capodistria in seno alla patria, per ivi dimorare.

Giovani Michiele Ragancin fecit Mano(!)Propria.

T a v o l a (14)

Che niuno ardisca biastemar Dio, et gli Santi	pagina 6.
Della citazione, et giorni giuridici	ivi
Della citazione degli absenti	ivi tergo
Della dilatione agli infirmi	7
Dell'eccezione dell'Erede contra il creditor del defonto	ivi
Del Giudizio summario alli forastieri	ivi tergo
Del Dar la Dimanda in Scrittura	ivi
Di coloro, che dimandano li debiti pagati	8
Che pendente lite, il possessor far possa le spese bisognevoli nella cosa litigiosa	ivi
Dell'andar del Giudice sopra luogo	ivi tergo
Della prescrizione dei Beni stabili	9
Della prescrizione contro le sentenze et altre Scritture	ivi
Che non sia proibito andar alla propria possessione per quella di un altro	ivi tergo
Delle ferie, et giorni feriali	10
Delli pesi, e misure	ivi tergo
Che li Abitanti non sieno angareggiati dalli Rettori	11
Della Fiera nel giorno di S. Vito e S. Maria di Settembre	ivi tergo
Dell'imposizione delle Colte	12
Che le vendite, e Comprede si debbano giurar dalle parti	ivi tergo
Delle Stride degli Instrumenti	13
Delle vendite fatte per li figliuoli di Famiglia, e Servitori	ivi
Delle vendite, e pegni de Beni di Chiesa	ivi tergo
Con quali pesi si debbano vender le robbe	14
Che li Grisi, et panni sieno misurati sopra una tavola	ivi
Che li Beni stabili consegnati per pegno si debbano pubblicamente proclamar	ivi tergo
Del vender Beni stabili pignorati all'incanto	ivi
Dell'alienatione de Beni mobili e Stabili fatta per il Marito	15
Delli Parenti, e Collaterali, quali vorranno ricuperar	ivi tergo
De più propinqui, e più confinanti, quali pretenderanno ricuperar la cosa venduta	16
Della ricupera de Stabili all'incanto	ivi tergo

Che non si possa vender beni stabili recuperati	17
Della ricupera de' Beni stabili permutati	ivi
Che il Vendor defender debba il Comprator	ivi tergo
Che le terre vendute si devano pertegar	18
Contratto il Matrimonio al costume dell'Istria ogni cosa sia comune	ivi tergo
Che prima si debba tor il pegno de Beni Mobili	ivi tergo
Delle obligazion de Beni Stabili per cause de pegni	19 tergo
Di quelli, che impegnano ad altri il pegno	ivi
Del tuor il pegno la prima volta	20
Dell'affittazioni, ed affittuali	ivi tergo
Del pagamento dell'Affitto	21
Del commeato dell'Affittuale	ivi
Delli affittuali delle Vigne	ivi tergo
Di quelli, che promettono andar lavorar, et non vanno	22 (15)
Della Tariffa del Cancelliere	23
Della Tariffa del Cavalier	25
Che ciascuno Nodaro abitante nel luoco possa esercitar l'Officio di Nodaria	26
Che non si possa accusar, se non di veduta	ivi tergo
Che le querelle si debbano giustificar	ivi tergo
Che li Cavalieri debbano pagar le spese delle sentenze tagliate	ivi tergo
Che li querelati si devano citar a difesa inanzi la esaminazione de Testimonj	27
Che li Abitanti non sieno astretti ad imprigionar alcuno, ne prender quello	ivi tergo
Summario d'una Terminazione delli Clarissimi Sindaci	ivi tergo
Come e quando li Abitanti possano pescar nel Fiume di Lajme	28
Che li Molinari di Lajme abbino le loro misure giuste	ivi tergo
Della Lampada del Santissimo Sacramento	ivi tergo
Delle Vigne della Scuola della fattoria	29
Di quelli, che possono esser di Consiglio	ivi tergo
Delli Compromessi da esser fatti tra parenti	ivi tergo
Dell'elezione degli Uffiziali della Comunità	30
Dell'obbligo, et salario del Zupan	ivi tergo
Dell'offizio delli Giustizieri	31
Del Favro, et suo Salario	32
Del Fonteghero	ivi tergo
Delli Gastaldi delle Scuole	34
Della compreda del frumento per il Fontaco	ivi tergo (16)
Delle Regalie del Magnifico Podestà	ivi tergo
Che il datiaro debba in tempo debito riscuoter la Decima delli Agnelli	35
Che niun forestiero star possa sul Territorio con animali oltre giorni tre	ivi tergo
Che non si possa far legne da fuoco nel bosco sotto la Pallada	ivi tergo
Delli Feranti che caricano per San Marco	ivi
Dell'obligation della Comunità nel far il Ponte della Bastia	ivi tergo
Che non si possa pascolar nel Pallù di mezzo	36
Della ricupera d'animali da vita venduti	ivi tergo
Delli Animali riscossi per il Beccaro di Comun	37
Del vender la Carne e suo prezzo	ivi tergo
Del Dazio della Carne	ivi tergo
Che non si possa estrazer legne fuori del Territorio	38 tergo
Di un debitore obligato a diversi Creditori	39
Della legalità degli Instrumenti	ivi
Delle Scritture della Comunità	ivi tergo
Delli agenti della Comunità	ivi tergo
Delli forastieri che vorranno esser vicini	40
Delli Guardiani delle Vigne	ivi tergo
Delli famegli et massare	41 tergo

Delle cose acquistate per gli figliuoli di Famiglia	42
Del condur vino forastiero nella Terra, et dell' ostaria	ivi tergo
Che li figliuoli sieno obligati ajutar il Padre	43
Di quelli che vendono beni avuti per concessione	ivi
Che li Prati e Terre appresso le acque si devano serrar	ivi tergo
Del far la Fede in tempo di Peste	44
Della Colta grande	ivi tergo
Che li Callegari possano ricuperar le Pelli e la foglia	ivi tergo
Di quelli che vendono la robba altrui	45
Che l'ostio ordinario non possa impedir il beber in compagnia	ivi
Dell'eseguir le contrafazioni sino a L. 5 senza Processo	ivi tergo
Che le donne vadino accompagnate a deponer in Cancellaria	ivi tergo
Che la Comunità possa tor dinari dal Fontaco e confraternità	46
Dell'elezione del Pievano	ivi
Che li Murlachi possino tenir le Biave di fuori	48
Capitoli ed usanze di Villanova	49
Dell'ordinar il Testamento	51
Delli Testamenti scritti di mano propria del Testator	ivi tergo
Delli Testamenti scritti da persona che non sarà Nodaro	ivi tergo
Di quelli che non possono far testamento	52
L'ultima volontà del Testatore debbe valere	ivi tergo
Dell'eseguir i Legati	ivi
Delli Legati fatti alli figliuoli	53
Che li Nodari devano notificar i Legati alli beneficiati	ivi
Delli Posthumi	53 tergo
Delle successioni ab intestato	54
Chi succeder debba al defunto senza Testamento e senza parenti	ivi tergo
Delli Tutori de Pupilli	55
Del Curator del Pazzo	ivi tergo
Di quelli che non possono esser Comissarj	56
Quando l'Erede è obligato pagar li debiti del defunto	ivi tergo
Di quelli che ascendono le mura	ivi tergo
Di quelli, che'estendono Griso sopra le mura	57
Di quelli che vanno di notte senza lumi	ivi
Del portar arme	ivi
Di quelli che colgono frutti d'altri	ivi tergo
Delli danni degli animali	ivi tergo
Che li Guardiani non possano far mosto delle Uve d'altri	58
Di quelli che tagliano l'erba d'altri	ivi tergo
Di quelli che fanno insulto ad altri	ivi tergo
Del pascolo degli animali e che niun forastiero possa venir in Erbadego	ivi tergo
Che li Ufficiali o altri della Corte non possano accusar	59
Che niuno ardisca far danno	59 tergo
Dell'accuse de danni dati	ivi tergo
Di quelli che non possono accusar	60
Dell'accuse ingiuste	ivi
Come et quando si debbano dimandar li danni estimati	ivi tergo
Di quelli che comprano Lite	ivi tergo
Di quelli che pigliano gli instrumenti da lavorar d'altri	61
Che non si possa far mercato di Biave e Vini inanzi il tempo debito	ivi
Di quelli che rubano fieno o paglia	ivi
Di quelli che desviano li famegli o massare	ivi tergo
Dell'estraser biave fuori del Territorio	ivi tergo
Di quelli che mettono mani all'armi	ivi tergo
Delle donne che si dicono ingiuria	62
Delli uomini che si dicono ingiuria	ivi
Di quelli che comprano robba robata	ivi
Del spazzar avanti la Casa	ivi tergo
Di quelli che battono biave a S. Cosmo	ivi tergo

Che non si possa pascolar sulle Stobie	63
De fieni che si tengono nel Castello	ivi
Di quelli che menano via le Moglie d'altri	ivi tergo
Delli sforzi	ivi tergo
De eodem	ivi tergo
De eodem	64
Delli Ladri	ivi
Delli Testimonj falsi	ivi tergo
De Nodari falsi	ivi tergo
Delle usure	ivi tergo
Che non si possa aggiunger pena allo Statuto	65
Come si avrà da proceder in un caso non contenuto nel Statuto	ivi
Di poter aggiunger Capitoli al presente Statuto	ivi tergo
Che li figliuoli ad una medesima spesa con il Padre, e pupilli sotto tut- toria esistenti non sieno tenuti pagar più d'un terratico, e così due vicini	67 tergo (17)
Che sia proibito pascolar nelli Prati dalli 15. Aprile fino li 8 Ottobre	68 tergo
Che lavorando e carizzando dentro le Finide, in quelle si possi pascolar impune	ivi
Che le Terre sottoposte alla Pieve di questo Luogo pagar devano la De- cima al Reverendo Pievano	ivi tergo
Del Salario delli Provveditori di Comun	69 (18)

P R I M J E D B A

1. »Ipso facto constito...« Očita pogreška kod pisanja ili prepisivanja, treba da stoji »Ipso facto constituto...«
2. Dodaci i ispravci grožnjanskog statuta nemaju posebnog naslova u prepisu izvornika. Latinski naslov »Additamenta et reformationes« stavili smo kao inače uobičajen kod ostalih statuta u zagrade. Ivan Vesnaver govoreći o sadržaju grožnjanskog statuta u »Notizie storiche di Grisignana«, pored toga što je iskrio mnoge značajne detalje, propustio je da spomene postojanje ovih ispravača i dodataka statutu.
3. »1569.« je očito pogreška u prepisivanju! Treba da stoji »1560.«, što odgovara III indikciji, a i ostalom kontekstu.
4. »XXIII« je također očita pogreška, treba da stoji »XVIII«.
5. »Lincin«, riječ nepoznatog značenja. No, pošto je »linea« na latinskom »laneno užec«, to bi »lincin« moglo značiti »uzicu«.
6. »Prezedesso«, također riječ nepoznata značenja. Vjerojatno je dijalektalno iskričljeno od »precedenti«, u značenju prethodni život.
7. »Cao« dijalektalno venecijanski umjesto »capo«, glava. Vidi, Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, Venezia 1856., str. 131.
8. »Vegliua« ili »Vegliiva«, naziv sela za koje ne znamo ubikaciju. Možda je pisar zapisao taj naziv po čuvenju, ne razumijevajući njegovo značenje. Možda je to selo Veli Vrh, izgovoren kao Veli Varh, na području Momjana.
9. »1725.« pogrešno napisana umjesto »1625.«, što odgovara kontekstu i redosljedu dopuna i ispravaka uz statut.
10. »G. D.« kratica za »General Definitor«.
11. »subdt« kratica nejasnog značenja. Vjerojatno krivo prepisana.
12. »S. S.«, kratica za »Sua Signoria«, ili »Sua Serenità«.
13. Ovaj edikt je posljednji dodatak grožnjanskom statutu, izdan za prve kratkotrajne vladavine Austrije u Istri, poslije propasti Mletačke republike.
14. Ovo kazalo dodano je prepisu statuta na posebnom arku papira koji je prišiven ispred prvog lista samog prepisa statuta, istim rukopisom kao i ostali tekst statuta, tj. od ruke Ragancina. Listovi kazala nisu numerirani. Ne znamo da li je to kazalo bilo sadržano i u originalnom primjerku statuta.
15. Nije 22 recto, već 22 tergo!
16. Nije 34 tergo, već 34 recto!

17. U kazalu je ispušten navod za list 68 recto »Che due o più Fratelli abitanti in Fraterna ad una sola spesa, non siano obligati a pagar più d'un Terratico, e così due Vicini.«
18. U kazalo nisu uneseni kasniji dodaci i ispravke od lista 69 recto do 88 recto.

Nastavak u idućem broju.